



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 578

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 maggio 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

1^a (Affari costituzionali-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 5

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e Comitato per le questioni degli italiani all'estero:

Plenaria Pag. 6

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria » 10

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 16

Plenaria » 20

2^a - Giustizia:

Plenaria » 34

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101) » 40

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37) » 41

5^a - Bilancio:

Plenaria » 42

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 55

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 260)</i>	<i>Pag.</i>	136
<i>Plenaria</i>	»	136
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120)</i>	»	178
<i>Plenaria</i>	»	178
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	180
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	188
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	192

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	<i>Pag.</i>	193

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	194
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	196
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	197
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	200

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 24 maggio 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Vice Presidente della V Commissione della Camera
PALESE

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 10,30
(sospensione: dalle ore 9 alle ore 9,30)

*AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297 (TESTO UNICO IN
MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA)*

3^a COMMISSIONE e Comitato Italiani all'estero RIUNITI

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Comitato per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 24 maggio 2016

Plenaria

1^a Seduta

*Presidenza del Presidente del Comitato
per le questioni degli italiani all'estero*
MICHELONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale sulle politiche relative agli italiani all'estero con particolare riguardo alla riforma degli organi di rappresentanza

Il presidente MICHELONI, nell'introdurre l'audizione, si richiama all'ordine del giorno n. G/2112/1/3/Tab.6 (testo 2), accolto dal Governo,

nell'ambito dell'approvazione del disegno di legge n. 2112 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», e ricorda che al termine della presente audizione si svolgerà un incontro informale con una delegazione del Comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero. Coglie inoltre l'occasione per rivolgere al Sottosegretario alcune domande relativamente ai corsi di lingua e cultura italiana all'estero nell'ambito del decreto attuativo della «buona scuola» concernente le scuole all'estero. Al riguardo sottolinea che il Comitato e la Commissione istruzione riuniti – che stanno svolgendo un'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – auspicano di dare un contributo sulla materia.

Informa che a seguito della pubblicazione del rapporto dell'indagine conoscitiva sulle associazioni di patronato all'estero svolta dal Comitato, gli Uffici di Presidenza del Comitato per le questioni degli italiani all'estero e della Commissione lavoro riuniti hanno deliberato l'avvio dei lavori per la riforma di tali associazioni. Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, n. G/2111/197/5 accolto dal Governo come raccomandazione, in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sulla ristrutturazione della rete consolare italiana nei Paesi dell'Unione europea, nei Paesi SEE e nella Svizzera, annuncia di voler offrire un contributo entro la fine di giugno con la presentazione al Comitato di una sua proposta di riorganizzazione. Evidenzia, infine, la necessità di chiarire la destinazione dei finanziamenti riguardanti le tre agenzie di stampa che si rivolgono alla collettività italiana all'estero.

Il sottosegretario AMENDOLA ritiene fondamentale tener conto dei cambiamenti sociali della nuova emigrazione e ribadisce la necessità di rispettare l'ordine del giorno approvato dal Parlamento. Ritiene, in primo luogo, che la riforma della rappresentanza sia condivisa tra il Parlamento, il Comitato generale degli italiani all'estero (CGIE) e il Governo e auspica al riguardo una proposta unitaria che possa essere oggetto di discussione, entro la fine del 2016, di un'Assemblea straordinaria del CGIE. Al riguardo si sofferma su alcuni cambiamenti che a suo avviso sono necessari per avviare una riforma degli organi di rappresentanza delle comunità all'estero. È innanzitutto necessario intervenire sulla struttura dei Comites attraverso la revisione dei requisiti numerici per la loro istituzione; modificare i criteri e le modalità di designazione dei componenti (che riflettono una struttura sociale dell'emigrazione non più al passo con i tempi); ripensare ai criteri di incompatibilità e ineleggibilità dei membri del Comites consentendo, di fronte a evidenti cause di incompatibilità, l'intervento dell'autorità consolare di competenza; modificare l'articolo 8 «Durata in carica e decadenza dei componenti» della legge n. 286 del 2003 al fine di estendere la possibilità di scioglimento dei Comites per cause di particolari gravità.

Per quanto riguarda i criteri di concessione dei contributi ministeriali, ritiene che si dovrebbe tener conto del numero dei connazionali residenti

nella circoscrizione consolare, dell'estensione territoriale della stessa e degli indici del costo della vita dei Paesi di riferimento. Il finanziamento di progetti specifici dovrà essere assicurato con una quota predeterminata e occorrerà valorizzare il ricorso al *fundraising*, prendendo a modello esperienze significative già attuate da alcuni Comites in Svizzera. Sul CGIE ritiene importante avviare una riflessione rispetto alle sue funzioni di indirizzo per le politiche destinate alle collettività italiane all'estero, alla sua composizione e struttura che andranno modificate in una direzione più moderna tenendo conto di una diversa distribuzione geografica.

Per quanto riguarda la diffusione della lingua e cultura italiana, dopo aver espresso l'impegno del Ministero al recupero dei fondi previsti nella legge di stabilità, riferisce dell'attività di coordinamento tra il MAECI e il MIUR per l'elaborazione del decreto attuativo sulle scuole all'estero, che necessariamente deve riflettere la duplice dimensione dell'incremento degli studenti e una diversa articolazione dei corsi di lingua e cultura. Lo stesso criterio numerico degli studenti definisce il contingente scolastico.

Sui servizi consolari offerti ai cittadini all'estero, considerate le situazioni differenziate tra i vari continenti, riconosce alcuni punti di criticità. È innanzitutto necessario, a suo avviso, rilevare le esigenze concrete dei servizi consolari tenendo conto che queste cambiano tra nazione e nazione, tra continente e continente. Afferma che, malgrado perdurino le ristrettezze economiche, non sono previsti ulteriori tagli alla rete ma si sta lavorando per attuare sinergie e avviare riforme anche sul piano interno. Informa, al riguardo, che sono in corso contatti con il Ministero dell'interno volti a semplificare alcune procedure amministrative con una probabile riduzione consistente dei carichi di lavoro per i consolati. Altro settore in cui è necessario intervenire è quello della dematerializzazione degli atti. Sul fronte esterno devono essere attuate nuove modalità operative che consentano un sistema integrato delle funzioni consolari. Ribadisce l'impegno del MAECI nei confronti della nuova emigrazione, illustrando il progetto «Primo approdo» avviato dal consolato italiano a Londra per le migliaia di giovani non iscritti all'Aire. Infine, sui finanziamenti da destinare alle agenzie di informazione per gli italiani all'estero si riserva di inviare una risposta una volta acquisiti tutti gli elementi.

Il presidente MICHELONI si compiace della prospettiva di un approccio differenziato per le questioni che riguardano gli italiani all'estero, tenuto conto di realtà molto diverse e variegata delle collettività italiane.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) chiede quali siano i servizi destinati alla nuova emigrazione e se esista una struttura ad essa dedicata.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*), prendendo spunto dalle missioni svolte con il Comitato e dagli incontri con alcuni Comites europei, ricorda il desiderio di molti esponenti di contribuire allo sviluppo economico dell'Italia e auspica un rapido avvio della riforma che affronti senza pregiudizi la possibilità di nuove forme di rappresentanza, di un

nuovo ruolo per i Comites e della possibilità di avere un coordinatore per ciascun Paese.

Il presidente MICHELONI ricorda quando nel 2011 fu approvato da questo ramo del Parlamento un testo per la riforma della rappresentanza degli italiani all'estero e, riprendendo il dibattito in quella sede, sottopone a riflessione l'idea di avere un Comites per ogni Paese eletto dai collegi attualmente esistenti; di una riunione annuale dei coordinatori dei Comites per ciascun Paese che dovrebbe sostituire il CGIE. Questa riforma andrebbe coordinata con la modifica dell'articolo 2 della legge n. 286 del 2003, sui compiti e le funzioni dei Comites.

Interviene quindi sulla cittadinanza e auspica che siano superate le attuali difficoltà che impediscono alla Commissione affari costituzionali di concludere l'esame del disegno di legge in materia. Ricorda che l'obiettivo del Comitato è di limitare alla seconda generazione, per gli italiani residenti all'estero, la possibilità di ottenere la cittadinanza e far sì che i nuovi cittadini abbiano una buona conoscenza della lingua italiana.

Il sottosegretario AMENDOLA aggiorna le Commissioni riunite sulle erogazioni a favore della stampa per gli italiani all'estero, che non sono state tagliate ma hanno avuto un cambio di procedura. Per quanto riguarda la riforma degli organi di rappresentanza auspica che siano avanzate delle proposte in tempi rapidi e avviate delle riforme che consentano di approfondire i collegamenti con le comunità degli italiani all'estero. I Comites dovranno essere attrattivi nei confronti della collettività e propositivi nei confronti delle autorità consolari.

Conclude, infine, ricordando la gravità della situazione in cui si trovano i connazionali residenti in Venezuela e dell'attenzione del Governo. Auspica al riguardo che possa svolgersi un lavoro sinergico con il Parlamento.

Il presidente MICHELONI interviene infine sulla valorizzazione dei beni demaniali nel mondo e riferisce di una sua proposta volta a destinare un terzo delle risorse di eventuali alienazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e di due terzi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo chiede documentazione sul patrimonio immobiliare del MAECI.

Il sottosegretario AMENDOLA replica informando le Commissioni riunite che l'elenco del patrimonio immobiliare è disponibile sul sito *web* del Ministero e che lo stesso sta attivamente lavorando per la valorizzazione del patrimonio.

Il presidente MICHELONI ringrazia il sottosegretario Amendola e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

Martedì 24 maggio 2016

Plenaria**18^a Seduta***Presidenza del Presidente della 4^a Commissione*

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 3^a Commissione SANGALLI (*PD*) ricorda che il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge che proroga fino al 31 dicembre 2016 la partecipazione italiana alle missioni internazionali e gli interventi di cooperazione e di sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il provvedimento, a differenza che in passato, assicura una copertura agli interventi per l'intero anno solare di riferimento. Per il resto conferma l'approccio multilateralista del nostro Paese alle problematiche internazionali, finalizzato al sostegno degli interventi attraverso cui la comunità internazionale agisce per la stabilizzazione delle aree critiche e il superamento degli scenari conflittuali. L'approccio dell'Italia si connota peraltro,

storicamente, per la capacità di coniugare la dimensione militare con quella civile, nell'ottica di garantire una duratura stabilizzazione nelle principali aree di intervento. In questa direzione devono intendersi rivolti gli interventi e le iniziative in ambito umanitario, che vanno ad affiancarsi alle missioni internazionali in senso stretto.

Per i profili di interesse della Commissione esteri, di cui al Capo II del decreto-legge, segnala in primo luogo che la spesa complessiva per le misure di cooperazione e di stabilizzazione ammonta a 260 milioni di euro.

Più in dettaglio, per iniziative di cooperazione allo sviluppo, previste dall'articolo 8, sono autorizzate risorse per 90 milioni di euro, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e al sostegno alla ricostruzione civile in una serie di Paesi: Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e nei Paesi ad essi limitrofi per l'assistenza dei rifugiati. Si tratta di fondi destinati ad integrare gli stanziamenti già disposti dalla legge sulla cooperazione allo sviluppo.

Con riferimento all'Afghanistan i finanziamenti danno seguito agli impegni assunti dall'Italia nelle conferenze di Bonn e di Tokyo, e sono destinati ad interventi prioritari per il sostegno alle finanze pubbliche e lo sviluppo socio-economico della popolazione, oltre che per programmi di sviluppo rurale, di *governance*, di salvaguardia dei diritti delle donne e di tutela del patrimonio culturale.

In Pakistan, le misure sono indirizzate prevalentemente al settore dello sviluppo rurale, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, mentre in Myanmar al rafforzamento delle capacità delle istituzioni locali e al sostegno del patrimonio culturale.

Gli interventi in Iraq sono finalizzati a misure umanitarie, in particolare per gli sfollati interni. L'impegno è indirizzato in particolare a favore delle Agenzie ONU presenti nell'area (dall'UNICEF all'Alto Commissariato per i Rifugiati), col supporto delle università e della cooperazione decentrata italiane.

In Siria e nei Paesi limitrofi le iniziative sono rivolte ai settori dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, oltre che al sostegno alle comunità ospitanti, e a sostenere la partecipazione italiana ai fondi fiduciari regionali per la crisi, fra cui il Fondo europeo, che vede l'Italia fra i co-fondatori, e che nel 2015 ha gestito finanziamenti per quasi 500 milioni di euro.

Altri interventi qualificanti sono destinati, fra l'altro, ai Territori palestinesi (in particolare per la ricostruzione di Gaza), alla Libia (per iniziative nei settori agricolo, di sviluppo rurale, sanitario e dell'istruzione), alla Somalia (per il sostegno ai servizi sanitari di base), allo Yemen (per fronteggiare le conseguenze della guerra civile in atto), al Sudan (per il consolidamento del processo di pace nell'area orientale e per l'attività umanitaria in Darfur) e al Sud Sudan (per fronteggiare l'emergenza in atto e per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza alimentare).

Il decreto prevede che particolare attenzione venga data alla diffusione pubblica dei risultati ottenuti da queste attività, attraverso la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero, aggiornato semestralmente.

Una spesa di 1.700.000 euro è poi destinata alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, da realizzarsi principalmente in Afghanistan, Somalia, Siria, Libia, Colombia, Iraq e a Gaza.

Relativamente alle misure di sostegno ai processi di ricostruzione, di pace e di stabilizzazione, l'articolo 9 autorizza una spesa complessiva per circa 168 milioni di euro.

Di questi, 6 milioni sono destinati a interventi per sostenere i processi pace, di stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza in Paesi come l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia, la Siria, la Tunisia, e nei Paesi dell'Africa sub-sahariana, dell'America latina e caraibica. Un impegno specifico è destinato a sostegno della riconciliazione nazionale e della transizione democratica in Libia e a beneficio dell'economia tunisina gravemente colpita dagli attentati del 2015.

2,1 milioni di euro sono destinati al finanziamento di fondi fiduciari (come quello della Nato per il rafforzamento delle istituzioni e degli enti di difesa di Paesi partner, e quello ONU per la soluzione delle crisi libica e siriana), e di alcuni programmi delle Organizzazioni internazionali (fra cui il programma UNDP in Libia), oltre che a beneficio dell'Unione per il Mediterraneo e del Tribunale speciale ONU per il Libano.

120 milioni di euro sono il contributo italiano a favore delle Forze di sicurezza afgane (ANSF) e alla stabilizzazione del Paese. 11,7 milioni di euro sono invece previsti per la partecipazione italiana alle iniziative europee PESC-PSDC, all'OSCE, alla Fondazione Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, allo European Institute of Peace e al fondo fiduciario InCE (Iniziativa Centro-europea) della Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Il decreto finanzia inoltre interventi operativi di emergenza e sicurezza per la tutela dei cittadini e delle strutture della rete diplomatica in aree di crisi per un totale di 27,5 milioni di euro, in particolare in aree come l'Afghanistan, l'Egitto, i Territori Palestinesi, l'Arabia Saudita e la Somalia.

Lo stesso articolo 9 disciplina il trattamento per il personale MAECI inviato in missione nelle sedi a rischio e che partecipa alle operazioni internazionali per una spesa complessiva di 1 milione di euro.

L'articolo 10, – infine – che stabilisce il regime degli interventi, prevede alcune disposizioni derogatorie alle normative vigenti in materia. Di interesse appare soprattutto il comma 3, che introduce un comma aggiuntivo all'articolo 18 della nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014) al fine di istituire uno specifico conto di tesoreria su cui far affluire le risorse destinate agli interventi di cooperazione, distinto da quello destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia, senza peraltro nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Prende quindi la parola il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (PD), rilevando innanzitutto che l'onere complessivo del provvedimento (di cui all'articolo 11 del decreto-legge) ammonta a circa 1 miliardo e 272 milioni di euro (sostanzialmente in linea con lo stanziamento totale del 2015), di cui 1 miliardo e 12 milioni per missioni e cessioni di materiali militari. La somma non comprende gli interventi di sicurezza interna di cui al comma 11 dell'articolo 4, che prevede una copertura autonoma.

Da un punto di vista generale, osserva poi che lo sforzo militare italiano a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione vede impegnati circa 5.900 uomini, con un leggero incremento rispetto allo scorso anno.

Passa quindi alla disamina del Capo I del decreto-legge, soffermandosi innanzitutto sui primi tre articoli del provvedimento, relativi alla proroga delle missioni attualmente in corso che vedono impegnate le Forze armate in Europa, Asia ed Africa.

Nel dettaglio, l'articolo 1 prende in considerazione le missioni in Europa. L'Italia è impegnata innanzitutto nei Balcani, con particolare riferimento al Kosovo: viene infatti autorizzata la spesa di circa 78 milioni di euro per la proroga del personale militare alla missione NATO *Joint Enterprise* (che ha unificato le operazioni nei Balcani ma opera principalmente in Kosovo), alla missione MSU (*Multinational Specialised Unit*) dei Carabinieri in Kosovo e alla missione civile dell'Unione europea EULEX Kosovo, con un decremento rispetto alla somma stanziata nel 2015.

Particolare rilevanza hanno poi i programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, dove viene autorizzata una spesa di poco meno di 6 milioni di euro, sostanzialmente in linea con lo stanziamento del 2015.

Altri importanti stanziamenti sono rappresentati dall'autorizzazione di spesa relativa alla missione NATO *Active Endeavour* nel Mediterraneo orientale (circa 19 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 23 del 2015) e dalla missione militare dell'Unione europea EUNAVFOR MED-Sophia (69 milioni di euro circa, con un decremento comunque del personale impiegato a seguito della probabile sostituzione con altra nave della portaerei «Cavour»).

Minori, ma pur importanti contributi si registrano infine in Bosnia ed in Kosovo (personale della Polizia di Stato e magistrati fuori ruolo), nonché a Cipro.

L'articolo 2 concerne quindi le missioni in Asia, dove spicca l'intervento in Afghanistan, che vede un leggero decremento di risorse rispetto allo scorso anno, a fronte tuttavia di un aumento di personale (circa 179 milioni di euro verso 184). Rilevano, altresì, gli interventi in Libano (circa 155 milioni di euro, con leggera diminuzione rispetto allo scorso anno), e, soprattutto, per il contrasto all'attività terroristica del *Daesh*. Quest'ultima missione, in particolare, registra un significativo incremento di risorse (circa 236 milioni di euro verso i 197 del 2015) e comprende, a decorrere dal 1° aprile 2016, sia un dispositivo di *personnel recovery* di 137 unità, sia un *team* di circa 100 militari incaricato delle attività propedeutiche alla

force protection nell'area di Mosul, con particolare riferimento ai lavori di consolidamento della diga (che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sarà tuttavia oggetto di successive autorizzazioni una volta perfezionato lo scambio di note verbali con il governo iracheno).

Ulteriori interventi disposti dall'articolo concernono, poi, il supporto alle missioni in Asia e medio oriente, il sostegno al contributo del personale militare volontario della Croce rossa italiana, e gli interventi ad Hebron, presso il valico di Rafah ed in Palestina.

L'articolo 3 concerne, da ultimo, le missioni in Africa. Spiccano, al riguardo, la missione antipirateria dell'Unione europea al largo della Somalia (stanziamento di circa 27 milioni di euro, in sensibile diminuzione rispetto ai 43 milioni del 2015) e quelle nel corno d'Africa (Somalia, Mali e Gibuti, con una spesa complessiva di circa 25 milioni di euro). Ulteriori interventi riguardano poi il Niger e la presenza di un ufficiale dei Carabinieri in qualità di consigliere in Uganda.

Passando alla disamina dell'articolo 4, pone quindi l'accento su alcuni aspetti di particolare novità. Accanto alle consuete norme in materia di assicurazioni e trasporto, di supporto al dispositivo info-operativo dell'AISE a protezione del personale impiegato nelle missioni e di cessione di materiale militare fuori servizio a vari Paesi, figurano infatti ulteriori e nuove disposizioni che definiscono il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi dell'Alleanza atlantica in vari teatri operativi. Nel dettaglio, si autorizza, dal 15 maggio al 31 dicembre la spesa di circa 7 milioni e 200 mila euro per la partecipazione all'operazione NATO denominata *Active Fence* ed autorizzata dal Consiglio atlantico il 4 dicembre 2012 (schieramento di batterie anti-missile a difesa dello spazio aereo turco, dove l'Italia parteciperà con un contingente di 130 uomini ed una batteria dell'Esercito), si autorizza, altresì, dal 10 maggio al 31 dicembre 2016, la spesa di 950 mila euro per contribuire al potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'alleanza (l'Italia parteciperà con un velivolo per il rifornimento in volo dell'Aeronautica), e viene autorizzata, da ultimo, dal 10 maggio al 30 giugno, la spesa di circa 900 mila euro per contribuire al potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza (l'Italia parteciperà con una unità cacciamine).

Ulteriore novità recata dall'articolo in questione è poi rappresentata dalle disposizioni sull'utilizzo del personale delle Forze armate per esigenze di sicurezza interna. In particolare, viene prorogato fino al 31 dicembre 2016 l'impiego di 1.500 uomini delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con il Giubileo e per la tutela di alcune specifiche aree del territorio e viene incrementato di 750 unità, dal 9 maggio al 31 dicembre 2016, il contingente impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. L'autorizzazione di spesa complessiva per le predette disposizioni è di circa 23 milioni e 800 mila euro.

Con riferimento, infine, alle disposizioni in materia di personale, penale e contabile di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6 e 7 del decreto-

legge, pone l'accento su due interventi di carattere innovativo dell'ordinamento. Per quanto attiene alle disposizioni penali, vengono infatti introdotte alcune modificazioni all'articolo 10 del Codice di procedura penale sui reati commessi all'estero (con particolare riferimento all'individuazione dei tribunali competenti a giudicare), mentre, in ordine alle disposizioni in materia contabile, viene introdotto, all'interno del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, un nuovo articolo (538-*bis*), volto a garantire che i servizi di assicurazione e trasporto in favore dei contingenti possano essere erogati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, senza soluzione di continuità.

Il presidente LATORRE informa le Commissioni riunite che nei primi giorni del mese di giugno avrà luogo l'audizione, innanzi alle Commissioni affari esteri e difesa dei due rami del Parlamento, dei Ministri degli esteri e della difesa sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali di pace.

Una volta effettuata la predetta procedura informativa, saranno peraltro maturate tutte le condizioni per poter proseguire l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 24 maggio 2016

Sottocommissione per i pareri**152^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente della Commissione*
TORRISI*La seduta inizia alle ore 14,30.*

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 7.6 ritiene necessario formulare un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre un parere delle commissioni parlamentari competenti su un atto non avente natura normativa, peraltro attribuendo impropriamente a tale parere carattere vincolante.

Quanto all'emendamento 12.10, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione del carattere vincolante del parere parlamentare ivi previsto.

Sull'emendamento 12.05 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre disposizioni di delega legislativa all'interno di un decreto-legge.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) e il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiedono che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2232 e 292-A) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, in quanto esso ha ad oggetto prevalente una materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dal momento che riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.23 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'imporre alla Regione l'adozione di specifiche misure, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta.

Sull'emendamento 4.43 propone di formulare un parere non ostativo, rilevando la necessità che – in sede di adozione del decreto di cui al capoverso *c-bis*) – sia previsto il coinvolgimento delle Conferenza Unificata, al fine di assicurare il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2207) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. – Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TORRISI (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 01.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 1, volta a produrre la reviviscenza di norme abrogate, presenta aspetti di criticità, in riferimento al corretto rapporto fra fonti normative, con particolare riguardo al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, soprattutto perché prevede un'efficacia soggetta a termine.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (n. 295)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2342) *Deputato Caterina PES ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se, all'articolo 1, comma 1, sia corretto qualificare la Casa Museo Gramsci «monumento nazionale», in quanto l'espressione non ricorre più nella legislazione vigente.

Dopo aver illustrato i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Parere alla 13^a Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, possa essere ricondotta tra le attività di indagine della Commissione, dal momento che la scelta dello strumento normativo al quale ricorrere – nella fattispecie per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici – rientra nella discrezionalità del legislatore.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.9 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la proposta presenta profili di eccessiva indeterminazione e, quindi, appare inidonea a definire compiutamente una specifica attività di indagine.

Quanto all'emendamento 1.13, ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, rilevando che esso, nell'estendere l'attività di indagine ad altri eventi sismici, non sembra coerente con gli specifici obiettivi che la commissione di indagine intende perseguire.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

Plenaria

397^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore RUSSO (PD), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri in data odierna, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 7.6 ritiene necessario formulare un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre un parere delle commissioni parlamentari competenti su un atto non avente natura normativa, peraltro attribuendo impropriamente a tale parere carattere vincolante.

Quanto all'emendamento 12.10, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione del carattere vincolante del parere parlamentare ivi previsto.

Sull'emendamento 12.0.5 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre disposizioni di delega legislativa all'interno di un decreto-legge.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore CALDEROLI (LN-Aut), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 18 maggio dal relatore Migliavacca, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2258) *Disposizioni in materia di conflitti di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) *Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti*

(853) *MUCCHETTI ed altri. – Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità*

(904) *LUCIDI ed altri. – Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) *BUEMI ed altri. – Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche*

(2170) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti*

– e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), in un'ottica costruttiva, formula alcune considerazioni critiche al fine di apportare correttivi al testo.

Osserva, preliminarmente, che il conflitto d'interessi si qualifica come causa ostativa o condizionante l'esercizio del diritto alla partecipazione alla vita pubblica, quindi dovrebbe concretizzarsi solo in una ragionevole limitazione all'esercizio di tale diritto, peraltro costituzionalmente riconosciuto. Al contrario, nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, si stabilisce in alcuni casi un impedimento assoluto alla possibilità di ricoprire un incarico di governo.

Rileva, inoltre, che la fattispecie generale del conflitto d'interessi, di cui all'articolo 4, dovrebbe essere configurata in termini più puntuali, al fine di evitare eccessiva discrezionalità in sede interpretativa. In particolare, a suo avviso, l'interesse economico che potrebbe condizionare l'esercizio della funzione pubblica dovrebbe essere considerato in relazione alla specifica condizione economica e patrimoniale del titolare della funzione. D'altro canto, il conflitto di interessi può sussistere anche nel caso della titolarità di un interesse non strettamente economico; pertanto, ritiene che le definizioni proposte nel testo siano talmente ampie da ridurre a un'eccezione il diritto di partecipazione alla vita pubblica.

All'articolo 8, poi, è prevista una fattispecie speciale di conflitto d'interessi, che – a suo avviso – non è sufficientemente tipizzata. In particolare, sarebbe necessario precisare i criteri per l'individuazione delle partecipazioni rilevanti in imprese operanti in alcuni settori di ampio rilievo economico, per evitare che differenti interpretazioni possano determinare effetti sperequativi.

Con riferimento all'articolo 9, esprime perplessità sulla legittimità costituzionale del comma 10, secondo cui – qualora non vi siano misure alternative per evitare il conflitto d'interessi – il titolare della carica di governo può essere obbligato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato a vendere i propri beni e attività patrimoniali rilevanti.

Ritiene incongruo estendere gli obblighi di dichiarazione, disciplinati dall'articolo 5, a situazioni anteriori, estinte al momento dell'assunzione della carica, in quanto il conflitto d'interessi non può che essere una situazione attuale. Rileva eventuali profili di illegittimità costituzionale anche in merito alla possibilità per l'Autorità di attivare le indagini della Guardia di finanza sulla situazione patrimoniale del coniuge, dei parenti fino al secondo grado e della persona stabilmente convivente con il titolare dell'incarico pubblico non a scopo di lavoro domestico, qualora questi non acconsentano a rendere spontaneamente la dichiarazione.

A suo avviso, l'articolo 6 presenta molteplici criticità, in particolare con riferimento al divieto di svolgere attività d'impresa o di assumere incarichi nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico di governo, se non previa autorizzazione dell'Autorità, nonché all'importo della sanzione pecuniaria, che dovrebbe essere pari al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'attività professionale o imprenditoriale vietata.

Desti perplessità anche il comma 9, che prevede il divieto di percepire compensi relativi ad attività compiute prima di assumere la carica pubblica, a meno che non siano determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari.

Risulta piuttosto indeterminata, a suo avviso, la formulazione dell'articolo 7, che disciplina l'obbligo di astensione dagli atti che potrebbero determinare un vantaggio economicamente rilevante e differenziato per determinate categorie di soggetti. Inoltre, evidenzia la complessità della distinzione tra atti discrezionali e atti dovuti, per i quali l'obbligo di astensione sarebbe escluso.

Dopo aver sottolineato che la norma di cui al comma 10 rende praticamente impossibile stabilire l'esatto importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo di astensione, giudica improprio il riferimento – al comma 11 – alla revocabilità, da parte del Consiglio dei ministri, dell'atto adottato dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione. In sua vece, infatti, sarebbe preferibile l'applicazione del criterio della prova di resistenza dell'atto medesimo.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Commissione bilancio della Camera dei deputati nella giornata odierna, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato – o comunque ne hanno preannunciato la trasmissione – della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) evidenzia alcune criticità dello schema di decreto legislativo in esame.

In primo luogo, ritiene che la norma di cui al comma 6 dell'articolo 1 conferisca all'Esecutivo un potere decisionale eccessivo in tema di applicabilità del testo unico. È previsto, infatti, che possa essere deliberata – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – l'esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall'applicazione della disciplina. In questo modo, tuttavia, si introducono elementi di disparità tra società a partecipazione pubblica, peraltro senza che siano precisate le ipotesi che giustificano l'adozione di un provvedimento di esclusione.

Inoltre, ritiene inopportuno limitare la partecipazione delle amministrazioni pubbliche alle sole società per azioni e a responsabilità limitata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 3. Tale disposizione, infatti, finisce per determinare una disparità di trattamento soprattutto nei confronti dei piccoli Comuni, che frequentemente detengono partecipazioni societarie in società consortili.

Sottolinea, poi, alcuni aspetti critici anche con riferimento all'articolo 16, recante la disciplina delle società *in house*. A tale riguardo, sarebbe opportuno, a suo avviso, risolvere il nodo della partecipazione mista tra pubblico e privato. Spesso, infatti, queste società agiscono sul mercato in una posizione monopolistica, che consente agli operatori privati di partecipare ai dividendi riversando gli oneri sulla collettività. Osserva che, sotto questo profilo, il Consiglio di Stato ha rilevato la mancanza di criteri rigorosi per assicurare maggiori livelli di concorrenza. Pertanto, sarebbe preferibile affidare la fornitura di beni e servizi a società a totale parteci-

pazione pubblica o privata, anche per stimolare la competitività, favorendo così la riduzione delle tariffe o il miglioramento della qualità.

Infine, evidenzia la carenza di un sistema di monitoraggio al fine di verificare l'impatto della normativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2016) 165 definitivo) (n. 117)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Prossime fasi operative della cooperazione UE-Turchia in materia di migrazione» (COM (2016) 166 definitivo) (n. 118)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa» (COM (2016) 197 definitivo) (n. 128)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto» (COM (2016) 140 definitivo) (n. 141)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Prima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia» (COM(2016) 231 definitivo) (n. 143)

Comunicazione della Commissione al Consiglio «Valutazione del piano d'azione della Grecia per rimediare alle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne» (COM (2016) 220 definitivo) (n. 148)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Seconda relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2016) 222 definitivo) (n. 150)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti nn. 117, 118 e 128, congiunzione con l'esame congiunto degli atti nn. 141, 143, 148 e 150 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, riferisce sull'atto comunitario n. 140, recante la seconda relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto. A tale riguardo, rileva che le autorità turche, in occasione del vertice con l'Unione europea del 29 novembre 2015, hanno intensificato le iniziative volte ad accelerare il conseguimento dei requisiti previsti dalla tabella di marcia, tra l'altro anticipando l'applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia.

La relazione segue la struttura della tabella di marcia e tratta quindi singolarmente i cinque blocchi (sicurezza dei documenti, gestione delle

migrazioni, ordine pubblico e sicurezza, diritti fondamentali e riammissione dei migranti irregolari) indicando per ciascuno i requisiti non ancora interamente soddisfatti e proponendo misure che consentirebbero alle autorità turche di raggiungere tale obiettivo.

La Commissione accoglie con favore il nuovo grado di impegno e determinazione dimostrato dalle autorità turche, prende atto degli importanti passi avanti compiuti e le incoraggia ad accelerare ulteriormente il processo di riforma, affrontando con urgenza le questioni irrisolte individuate nella presente relazione, affinché sia possibile soddisfare tutti i requisiti della tabella di marcia entro ottobre 2016, come ambiziosamente auspicato dalla Turchia.

L'atto comunitario n. 231 reca la comunicazione della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, finalizzata a interrompere i flussi incontrollati di migranti, che sono all'origine della crisi umanitaria in corso. Si è registrata, in effetti, una consistente diminuzione del numero di migranti irregolari e richiedenti asilo che hanno compiuto la traversata dalla Turchia in Grecia.

Gli sforzi comuni delle autorità greche e turche, della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione hanno consentito di trattare un numero crescente di domande di asilo in Grecia e di rinviare i migranti irregolari in Turchia in condizioni di sicurezza, garantendo che i richiedenti asilo ricevano in Turchia la protezione di cui hanno bisogno e aprendo un percorso legale verso l'Europa attraverso il reinsediamento.

Resta, comunque, ancora molto da fare. Pertanto, la Commissione continuerà a impegnarsi per l'attuazione di tutte le misure previste, anche accelerando le erogazioni di finanziamenti e avviando progetti per fornire sostegno ai rifugiati siriani in Turchia. Inoltre, la Commissione si impegna a sostenere la Turchia affinché possa soddisfare tutti i parametri rimanenti per la liberalizzazione dei visti, in conformità a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta.

L'atto comunitario n. 220 reca la comunicazione della Commissione sullo stato di attuazione dell'*acquis* di Schengen da parte della Grecia. Infatti, con il regolamento n. 1053 del 2013, è stato istituito un meccanismo di valutazione delle misure poste in essere dagli Stati membri per affrontare le carenze nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione, in modo da ripristinare il normale funzionamento dello spazio Schengen entro la fine dell'anno. La Commissione ha concluso che la Grecia ha compiuto progressi significativi. Tuttavia, per affrontare esaustivamente le carenze individuate nella valutazione del novembre 2015, il piano d'azione presentato dalle autorità greche va ulteriormente migliorato. In particolare, per molte azioni è necessaria una maggiore chiarezza in termini di tempistica, responsabilità e pianificazione finanziaria; inoltre, alcune azioni non possono ancora essere considerate come adeguatamente affrontate o portate a termine e per altre sono necessarie informazioni supplementari o delucidazioni. La Commissione, pertanto, ha invitato la Grecia a fornire i necessari chiarimenti entro lo scorso 26 aprile.

L'atto comunitario n. 222, infine, reca la seconda relazione della Commissione sulla ricollocazione e il reinsediamento. Si tratta, quindi, di un aggiornamento – rispetto alla prima relazione, comunicata con l'atto comunitario n. 165 – della situazione e delle azioni intraprese dal 16 marzo all'11 aprile 2016, al fine di attuare le raccomandazioni formulate per accelerare l'attuazione dei meccanismi di ricollocazione e reinsediamento.

Nel complesso, i progressi compiuti sono stati insoddisfacenti. Infatti, la Commissione aveva fissato l'obiettivo di ricollocare almeno 6.000 persone entro la data della seconda relazione, ma l'obiettivo non è stato raggiunto. Sono state ricollocate solo altre 208 persone durante il periodo di riferimento e solo pochi Stati membri hanno intrapreso iniziative di ricollocazione. L'attuazione degli obblighi di ricollocazione rimane pertanto prioritaria al fine di alleviare la pressione migratoria sulla Grecia e sull'Italia.

Inoltre, finora sono state reinsediate 5.677 persone, a fronte delle 22.504 concordate. A partire dal 4 aprile, data di inizio dell'applicazione dell'accordo secondo quanto fissato nella dichiarazione UE-Turchia, sono state reinsediate dalla Turchia nell'Unione europea 79 persone, in base al meccanismo «uno a uno».

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea» (JOIN (2016) 18 definitivo) (n. 131)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza» (COM (2016) 230 definitivo) (n. 142)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» (COM (2016) 205 definitivo) (n. 144)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*) riferisce, in primo luogo, sulla comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea», la quale si compone di sette paragrafi e indica il complesso di azioni da intraprendere a livello europeo per contrastare le minacce di natura ibrida.

Nel primo paragrafo è introdotto il concetto di minaccia ibrida, inteso come combinazione di attività coercitive e sovversive, di metodi convenzionali e non convenzionali (cioè diplomatici, militari, economici e tecnologici), che possono essere usati in modo coordinato da entità statali o non statali per raggiungere determinati obiettivi, rimanendo però sempre al di

sotto della soglia di una guerra ufficialmente dichiarata. Ad esempio, le campagne massicce di disinformazione che usano i media sociali per controllare il discorso politico o per radicalizzare, reclutare e dirigere mandatori, possono essere vettori di minacce ibride.

Nel medesimo paragrafo sono indicate le finalità della comunicazione. Essa intende facilitare un approccio olistico che permetterà all'Unione europea, in coordinamento con gli Stati membri, di contrastare in modo specifico le minacce di natura ibrida, creando sinergie fra tutti gli strumenti pertinenti e promuovendo una stretta cooperazione fra tutti gli interlocutori competenti. Le azioni si basano infatti su strategie e politiche settoriali esistenti, volte a rafforzare la sicurezza. In particolare, l'agenda europea sulla sicurezza, la strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza e il piano di azione europeo in materia di difesa (in via d'elaborazione), la strategia dell'Unione europea per la cybersicurezza, la strategia europea di sicurezza energetica e la strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea sono strumenti che possono a loro volta contribuire alla lotta contro le minacce ibride.

Il secondo paragrafo è dedicato al tema del riconoscimento della natura ibrida di una minaccia. È richiamata la necessità di mettere a punto metodi di valutazione dei rischi per la sicurezza, al fine di promuovere l'elaborazione di politiche specifiche in settori che vanno dalla sicurezza aerea al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.

In particolare, gli Stati membri, eventualmente sostenuti dalla Commissione e dall'Alto rappresentante, sono invitati a procedere a uno studio sui rischi ibridi per individuare le vulnerabilità principali, nonché specifici indicatori delle minacce ibride, che possono interessare strutture e reti nazionali e paneuropee.

Al terzo paragrafo sono esaminati gli strumenti conoscitivi attraverso i quali individuare eventuali cambiamenti nel settore della sicurezza legati ad attività ibride. Si tratta, nello specifico, della creazione di una cellula europea di analisi, dell'intensificazione della comunicazione strategica e della creazione di un centro di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride.

Il quarto paragrafo riguarda la risposta dell'Unione a livello di resilienza, intesa come la capacità di resistere allo stress e di riprendersi, rafforzati dal fatto di aver fatto fronte alle sfide. Innanzitutto, si sottolinea l'importanza di proteggere le infrastrutture critiche allo scopo di prevenire destabilizzazioni economico-sociali. In sede di azione, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, individuerà pertanto strumenti comuni per migliorare la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche a fronte delle minacce ibride nei settori rilevanti quali le reti energetiche, i trasporti e le infrastrutture spaziali.

Inoltre, per aumentare la resilienza dell'Unione devono essere rafforzate le capacità di difesa. In tal senso, l'Alto rappresentante, sostenuto se del caso dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, proporrà progetti relativi alle possibilità di adattamento delle capacità di difesa dalle minacce ibride rivolte a uno o più Stati membri.

Anche la salute pubblica e la sicurezza alimentare possono essere messe in pericolo da minacce ibride. L'azione in questo settore prevede un rafforzamento delle strutture europee esistenti in materia di sicurezza sanitaria, protezione ambientale e sicurezza alimentare.

Un altro aspetto affrontato dalla comunicazione è quello della cybersicurezza. La Commissione incoraggia gli Stati membri a costituire e utilizzare reti e quadri per la cooperazione strategica, al fine di prevenire e contrastare attacchi informatici nei settori dell'energia, dei servizi finanziari e dei trasporti. In particolare, sono previste forme di collaborazione tra la Commissione e l'industria, nel contesto di un partenariato pubblico-privato, per sviluppare e testare tecnologie volte a proteggere gli utenti e le infrastrutture dagli aspetti informatici delle minacce ibride.

È previsto, inoltre, un rafforzamento della resilienza contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. Oltre all'attuazione delle misure previste nell'agenda europea sulla sicurezza, la Commissione sta analizzando la necessità di rafforzare le procedure di eliminazione dei contenuti illegali da Internet, invitando gli intermediari alla dovuta diligenza nella gestione delle reti e dei sistemi.

Da ultimo, è riconosciuta l'importanza della cooperazione con i Paesi terzi. L'Alto rappresentante, in coordinamento con la Commissione, organizzerà infatti uno studio sui rischi ibridi nelle regioni del vicinato. L'Alto rappresentante, la Commissione e gli Stati membri si avvarranno degli strumenti a loro disposizione per rafforzare le capacità dei partner e aumentare la loro resilienza alle minacce ibride.

Il quinto paragrafo, relativo alla prevenzione e alla risposta alle crisi, prevede che l'Alto rappresentante e la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, definiscano un protocollo operativo comune e procedano a esercizi regolari per migliorare la capacità decisionale strategica in risposta alle minacce ibride complesse, basandosi sulle procedure di gestione delle crisi e sui dispositivi integrati dell'Unione europea per la risposta politica alle crisi. L'Alto Rappresentante, in coordinamento con gli Stati membri, integrerà, utilizzerà e coordinerà le capacità di azione militare nella lotta contro le minacce ibride nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

Il sesto paragrafo riguarda la cooperazione dell'Unione europea con la NATO. Si sottolinea l'importanza di condividere lo stesso quadro della situazione prima e durante la crisi, ponendo l'accento, altresì, sul rafforzamento della conoscenza delle reciproche procedure di gestione delle crisi per garantire reazioni rapide ed efficaci. L'Alto rappresentante, in coordinamento con la Commissione, porterà quindi avanti il dialogo informale e rafforzerà la cooperazione e il coordinamento con la NATO sulla consapevolezza situazionale, la comunicazione strategica, la cybersicurezza e la prevenzione e risposta alle crisi ai fini della lotta contro le minacce ibride, nel rispetto dei principi di inclusione e di autonomia decisionale di ciascuna organizzazione.

Il settimo paragrafo reca, infine, le conclusioni del documento.

Illustra, quindi, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza», la quale ha fornito un quadro chiaro per una migliore collaborazione in materia di sicurezza in seno all'Unione europea e ha posto le basi per l'avallo da parte del Consiglio europeo di una rinnovata strategia di sicurezza interna. Una delle sue tre priorità è il terrorismo, assieme al crimine organizzato e alla criminalità informatica. In seguito agli attentati di Bruxelles, il Parlamento europeo e i ministri della giustizia e degli affari interni e la Commissione si sono riuniti per ribadire la ferma volontà di portare avanti le misure previste e di intensificare la lotta contro il terrorismo. Per questo motivo la presente comunicazione, a un anno dalla presentazione dell'Agenda, fa il punto sui progressi compiuti nella sua attuazione per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla lotta contro il terrorismo.

L'obiettivo della presente comunicazione è quindi duplice. In primo luogo, valutare la realizzazione dell'Agenda europea sulla sicurezza in relazione a specifiche questioni operative e individuare le carenze attuative nella lotta contro il terrorismo. In secondo luogo, identificare gli ulteriori interventi necessari per risolvere tali carenze e, partendo dagli strumenti esistenti, istituire nuove strutture di cooperazione permanente tra servizi operativi responsabili della lotta contro il terrorismo, per riunire le attività di Europol, Eurojust, dei servizi di *intelligence*, delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie.

Nell'ambito delle iniziative per affrontare tutte le dimensioni della minaccia terroristica, sono richiamati i piani d'azione adottati rispettivamente nel dicembre 2015 per le armi da fuoco e gli esplosivi, nel febbraio 2016 per il rafforzamento della lotta contro il finanziamento del terrorismo e la comunicazione del 6 aprile 2016 su sistemi di informazione delle frontiere e della sicurezza più forti e più intelligenti.

Per contrastare la minaccia dei combattenti terroristi stranieri di ritorno nei paesi di origine, la Commissione ha proposto diverse misure che devono essere adottate e attuate rapidamente dagli Stati membri: indicatori comuni di rischio, rafforzamento delle frontiere esterne, punti di crisi. Sono però necessarie ulteriori iniziative volte a far sì che tutti i combattenti stranieri che fanno ritorno in Europa siano identificati, interrogati e valutati per accertarne il livello di rischio. È altresì opportuno che le informazioni sulle persone oggetto di misure di rimpatrio siano sistematicamente condivise con il Centro europeo antiterrorismo di Europol e gli altri Stati membri attraverso il sistema d'informazione Schengen.

Anche in tema di prevenzione e contrasto della radicalizzazione la Commissione ha adottato misure che ora gli Stati membri devono attuare a livello operativo. In particolare, occorre che gli Stati membri sostengano attivamente le iniziative nazionali e locali per prevenire la radicalizzazione, impartire formazione agli addetti ai lavori e ai soggetti locali e fare il miglior uso possibile dei fondi UE disponibili; distacchino immediatamente esperti presso l'unità UE addetta alle segnalazioni; scambino

con altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti sugli ex carcerati sospettati di radicalizzazione e sugli individui notoriamente radicali, per garantire la sorveglianza delle persone che presentano un rischio elevato. La Commissione adotterà una comunicazione sulla prevenzione della radicalizzazione (secondo trimestre 2016) e attuerà rapidamente le attività concrete della tabella di marcia del 2016 elaborate nel contesto del Forum dell'UE su Internet.

Per quanto attiene all'introduzione di sanzioni penali minime comuni per i terroristi e i loro sostenitori, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio concludano entro giugno 2016 le discussioni sulla proposta della Commissione di direttiva sulla lotta contro il terrorismo. In tema di miglioramento dello scambio di informazioni occorre che gli Stati incrementino il numero di esperti distaccati presso il Centro europeo antiterrorismo e facciano un uso più sistematico e coerente della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti. Sono poi individuate ulteriori iniziative da intraprendere per inibire l'accesso dei terroristi alle armi da fuoco e agli esplosivi nonché ai finanziamenti.

Infine, nell'ambito della dimensione esterna della politica dell'Unione, sono previste misure volte ad avviare un partenariato antiterrorismo con i paesi del bacino del Mediterraneo.

Riferisce, quindi, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza».

L'Agenda europea sulla sicurezza e quella sulla migrazione hanno definito l'orientamento per lo sviluppo e l'attuazione di una politica dell'Unione europea volta ad affrontare le sfide parallele della gestione della migrazione e della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. La comunicazione si basa sulle sinergie tra le due agende e costituisce il punto di partenza per un dibattito su come i sistemi d'informazione presenti e futuri possano contribuire a rafforzare sia la gestione delle frontiere esterne sia la sicurezza interna nell'UE. Essa è complementare alla proposta del dicembre 2015 concernente l'istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea e il miglioramento della prevenzione delle crisi e degli interventi alle frontiere esterne.

A livello europeo esistono vari sistemi d'informazione che forniscono alle guardie di frontiera e ai funzionari di polizia informazioni sulle persone, ma l'architettura della gestione dei dati dell'Unione non è perfetta. La presente comunicazione illustra, quindi, alcune possibili opzioni per massimizzare i benefici dei sistemi di informazione esistenti ed elaborare nuove azioni complementari per colmare eventuali lacune.

Essa sottolinea peraltro, come obiettivo a lungo termine, la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione e formula proposte su come sviluppare in futuro i sistemi informativi per garantire che le guardie di frontiera, le autorità doganali, i funzionari di polizia e le autorità giudiziarie dispongano delle necessarie informazioni.

In particolare, l'attuale architettura della gestione dei dati dell'UE per il controllo delle frontiere e la sicurezza è caratterizzata da una frammen-

tazione dovuta alla diversità dei contesti istituzionali, giuridici e politici in cui sono stati sviluppati i sistemi. Le informazioni sono archiviate separatamente in vari sistemi, che raramente sono interconnessi. È quindi necessario e urgente realizzare soluzioni integrate per migliorare l'accessibilità dei dati per la gestione delle frontiere e la sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, occorre avviare un processo volto a conseguire l'interoperabilità dei sistemi di informazione esistenti, salvaguardando il diritto alla protezione dei dati personali sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La comunicazione reca un'ampia panoramica dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza, seguita dall'indicazione di una serie di proposte volte a migliorare i sistemi esistenti e a introdurre di nuovi. Infatti, per colmare alcune delle lacune presenti nella gestione delle frontiere, la Commissione ha presentato proposte legislative quali quella relativa ad un sistema di ingressi/uscite e quella sul codice di prenotazione (PNR) dell'UE.

Inoltre, sarà fornito supporto agli Stati membri per l'installazione di un'interfaccia di ricerca unica per le interrogazioni nei sistemi centrali e saranno analizzate la necessità e la fattibilità tecnica dell'istituzione di un servizio comune di confronto biometrico per tutti i sistemi di informazione pertinenti. Saranno, infine, valutate le implicazioni giuridiche, tecniche, operative e finanziarie dello sviluppo nel lungo termine di un archivio comune di dati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 7.6 parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre il parere delle commissioni parlamentari competenti su un atto non avente natura normativa, peraltro attribuendo impropriamente a tale parere carattere vincolante;

– sull'emendamento 12.10 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione del carattere vincolante del parere parlamentare ivi previsto;

– sull'emendamento 12.0.5 parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre disposizioni di delega legislativa all'interno di un decreto-legge;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 24 maggio 2016

Plenaria**301^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede che la Presidenza valuti la possibilità di fissare un breve termine per la presentazione di subemendamenti agli eventuali emendamenti che i relatori potranno presentare al testo unificato predisposto per i disegni di legge n. 2067 e connessi, con specifico riferimento alla materia della disciplina della prescrizione e a quella della disciplina delle intercettazioni.

Ove invece i relatori non intendano presentare loro proposte emendative in ordine alle due tematiche richiamate, il senatore Palma chiede una breve proroga del termine della presentazione degli emendamenti – fissato per il prossimo 26 maggio – sempre limitatamente alle questioni attinenti alla disciplina delle intercettazioni e a quella della prescrizione.

Il senatore Palma fa presente che la richiesta è motivata dal fatto che i senatori del suo Gruppo si sono trovati in difficoltà nell'elaborazione delle proposte emendative concernenti i due profili sopra richiamati, non essendo a conoscenza di quale sia la strada che intenderanno seguire al riguardo la maggioranza e comunque, più in particolare, i relatori.

Il senatore LUMIA (*PD*) si dichiara, in linea di massima, non contrario alla richiesta formulata dal senatore Palma nella prospettiva di favorire

un dialogo proficuo in Commissione sul merito delle problematiche oggetto del citato testo unificato, anche se sottolinea l'esigenza di assicurare che l'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi abbia luogo nei tempi programmati.

Il senatore CUCCA (PD) – correlatore insieme con il senatore Casson per l'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi – fa presente che è probabile che ci saranno emendamenti dei relatori in ordine alle tematiche concernenti la disciplina delle intercettazioni e quella della prescrizione, anche se una decisione definitiva al riguardo non è stata ancora assunta. Ritiene che, in ogni caso, la richiesta avanzata dal senatore Palma sia ragionevole.

Il presidente D'ASCOLA assicura il senatore Palma che – nel momento in cui risulterà chiaro se i relatori avranno presentato emendamenti relativi alle previsioni del testo unificato inerenti alla disciplina della prescrizione e a quella delle intercettazioni – la Presidenza terrà conto senz'altro della richiesta avanzata dal medesimo senatore Palma e delle indicazioni emerse dal dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il relatore CUCCA (PD) illustra la proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) propone, ferma restando la proposta di parere non ostativo, che le osservazioni siano riformulate nel senso di prevedere che, all'articolo 1, sia aggiunto il seguente comma: «i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che non presentino domanda di conferma cessano dall'incarico alla scadenza del termine di cui al comma 1, dell'articolo 2;» che, all'articolo 2, il comma 9 sia sostituito con il seguente: «i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che presentino domanda di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma di cui al presente articolo. In caso di

mancata conferma i magistrati onorari cessano dall'incarico al momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della Magistratura»; e, infine, che, all'articolo 5, le parole «mese di luglio» siano sostituite con le parole «mese di settembre».

Il relatore CUCCA (*PD*) fa presente che la riformulazione delle osservazioni proposta dal senatore Caliendo potrebbe da lui essere accolta ove le stesse avessero carattere aggiuntivo e venisse mantenuta, quindi, l'osservazione contenuta nella proposta di parere da lui illustrata, relativa alla riduzione da tre mesi a un mese del termine di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) non accetta la proposta testé avanzata dal relatore Cucca, ritenendo che la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2 debba rimanere immutata, in quanto coerente con l'esigenza di consentire lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 5 dopo la pausa estiva, in un momento in cui sia possibile assicurare un'adeguata partecipazione e il pieno esercizio dell'elettorato attivo e passivo a tutti gli interessati.

Il relatore CUCCA (*PD*) ribadisce la propria posizione, sottolineando come il termine di un mese sia più che adeguato per un adempimento che consiste nella semplice presentazione di una domanda di conferma.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede che la riformulazione delle osservazioni da lui proposta sia posta ai voti come emendamento alla proposta di parere illustrata dal relatore Cucca.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che la prassi interpretativa della disciplina regolamentare relativa all'esame dei pareri sugli Atti del Governo è uniforme nel senso di non ammettere la presentazione di emendamenti, essendo consentito soltanto che siano avanzati suggerimenti – anche nella forma di proposte di modifica o di integrazione riferita allo schema di parere – che resta nella disponibilità del relatore accogliere o meno.

La Presidenza considererà, quindi, la proposta di riformulazione delle osservazioni avanzata dal senatore Caliendo come una proposta di parere alternativa che verrà posta ai voti dopo quella avanzata dal relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere avanzata dal relatore Cucca viene posta ai voti e approvata, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa del senatore Caliendo.

IN SEDE REFERENTE

(2134) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) *Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

(799) *CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

(1180) *GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

(1210) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

(1225) *Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

(1366) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

(1431) *FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

(1957) *DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2060) *Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Sulla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti si svolge un breve dibattito – nel quale intervengono il relatore PAGLIARI (PD), il senatore PALMA (FI-PdL XVII), il relatore LUMIA (PD) e il presidente D'ASCOLA – al termine del quale si conviene di rinviare alla seduta di giovedì prossimo l'assunzione di una decisione al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 304**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

– si suggerisce che il termine per la presentazione della domanda di conferma previsto dall'articolo 2, n. 1 del provvedimento in esame sia ridotto da tre mesi ad un mese. In tal modo si evita che il magistrato onorario possa continuare a svolgere le proprie funzioni per un tempo significativo, pur in presenza di una decisione assunta da tempo di rilasciare l'incarico.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 101

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 24 maggio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA CONFERENZA CONSULTIVA POLITICA NAZIONALE DEL POPOLO CINESE

BILANCIO (5^a)

Martedì 24 maggio 2016

Plenaria**581^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica predisposta dal Ministero della giustizia in risposta alle osservazioni formulate dal relatore, in cui si conferma che la procedura elettorale dei magistrati onorari prevista dall'articolo 5 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto può espletarsi con il personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati. Con riferimento alla medesima nota, precisa che l'utilizzo delle risorse già stanziato in bilancio per le finalità connesse all'articolo 5 non incide sugli impegni di spesa già assunti o sugli interventi già programmati dall'amministrazione giudiziaria. Ritiene pertanto superate le osservazioni avanzate sull'articolo 5.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232 e 292-A) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare in quanto gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e confluiti nel testo proposto all'Assemblea hanno recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio sui medesimi.

Per quanto riguarda gli emendamenti già esaminati durante l'iter presso la Commissione di merito e ripresentati in Assemblea occorre ribadire parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.305 (già 1.16), 1.306 (già 1.18), 1.23, 1.307 (già 1.25), 1.318 (già 1.59), 1.319 (già 1.60), 1.320 (già 1.61), 1.322 (già 1.65), 1.0.300 (già 1.0.1), 2.24, 2.26, 2.313 (già 2.25), 2.29, 2.34, 2.315 (già 2.39), 2.36, 2.316 (già 2.37), 2.40, 2.317 (già 2.38), 2.0.1, 3.300 (già 3.3), 3.6, 3.12, 3.13, 3.15, 3.304 (già 3.16), 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.325 (già 4.56), 4.0.3, 4.0.300 (già 4.0.1), 5.302 (già 5.5), 6.47, 6.312 (già 6.50), 6.313 (già 6.48), 6.314 (già 6.49), 6.315 (già 6.52), 6.317 (già 6.55), 6.318 (già 6.58), 6.319 (già 6.59), 6.320 (già 6.60), 6.0.300 (già 6.0.1), 9.300 (già 9.1) e 9.301 (già 9.2).

Occorre ribadire altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1, 3.308 (già 3.25), 4.1, 4.301 (già 4.5), 4.308 (già 4.20), 4.311 (già 4.26), 4.28, 4.29, 4.318 (già 4.38), 5.303 (già 5.6) e Tit. 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti di nuova presentazione, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.308, 1.315, 1.323, 1.324 e 1.325, 3.301, 4.309, 4.313, 4.314, 4.315, 6.304, 6.311, 6.316 e 6.321. Occorre altresì valutare le proposte 1.309, 1.66 (in relazione al testo modificato dalla Commissione), 4.302, 4.316, 4.326, 4.0.301, 8.300 e 8.301. Occorre infine acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 5.301, 6.300, 6.301, 6.302 e 6.303 (fa tuttavia presente che in relazione agli ultimi quattro emendamenti la Commissione aveva già espresso pa-

rere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su testi analoghi). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'opportunità di esprimere un parere non ostativo sul testo, di ribadire i pareri già resi alla Commissione di merito sugli emendamenti ripresentati in Assemblea, nonché sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sul carattere oneroso dell'emendamento 1.325.

Il vice ministro MORANDO precisa che le modifiche proposte dall'emendamento risulterebbero un ampliamento della platea dei destinatari del beneficio e, pertanto, in un onere finanziario.

Quanto all'emendamento 1.309, reputa la rigidità introdotta dalla proposta tale da non giustificare l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed esprime considerazioni analoghe sugli emendamenti 4.302 e 4.316. Relativamente all'emendamento 1.66, esprime un parere contrario, motivato dall'assenza di una copertura finanziaria per l'onere certo che ne deriverebbe. Fa presente che le proposte 4.326 e 4.0.301 comportano obblighi in carico ad altre amministrazioni pubbliche senza provvedere a dotarle delle necessarie risorse finanziarie, ed esprime pertanto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Quanto alle proposte 8.300 e 8.301, volte a introdurre degli obblighi di monitoraggio finalizzati a garantire un'assoluta omogeneità dell'attuazione della norma su tutto il territorio nazionale, ritiene che, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca l'impatto finanziario, il parere non possa che essere contrario. Concorda infine sulla richiesta di relazioni tecniche formulata dal relatore su taluni emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.305, 1.306, 1.23, 1.307, 1.318, 1.319, 1.320, 1.322, 1.0.300, 2.24, 2.26, 2.313, 2.29, 2.34, 2.315, 2.36, 2.316, 2.40, 2.317, 2.0.1, 3.300, 3.6, 3.12, 3.13, 3.15, 3.304, 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.325, 4.0.3, 4.0.300, 5.302, 6.47, 6.312, 6.313, 6.314, 6.315, 6.317, 6.318, 6.319, 6.320, 6.0.300, 9.300, 9.301, 1.308, 1.315, 1.323, 1.324 e 1.325, 3.301, 4.309, 4.313, 4.314, 4.315, 6.304, 6.311, 6.316, 6.321, 1.66, 4.326, 4.0.301, 8.300, 8.301, 5.301, 6.300, 6.301, 6.302 e 6.303. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1, 3.308, 4.1, 4.301,

4.308, 4.311, 4.28, 4.29, 4.318, 5.303, 1.309, 4.302, 4.316 e Tit. 1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti dei relatori e del Governo, 19.0.100, 34.200, 34.0.100, 40.0.100, 42.100, 42.1000, 42.2000, 47.0.100 e 52.0.300, nonché le ulteriori riformulazioni 28.100/6 (testo 2), 48.79 (testo 2), 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), al disegno di «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», trasmessi dalla Commissione competente in sede referente entro il 23 marzo 2016. Per quanto di competenza, occorre valutare il subemendamento 34.0.100/15, come gli analoghi 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19 e 34.0.100/20. Comporta maggiori oneri la proposta 34.0.100/22. Quanto ai subemendamenti riferiti alla proposta 42.100, occorre valutare il 42.100/5. Rispetto alla proposta 42.1000, occorre acquisire una relazione tecnica, mentre occorre valutare il subemendamento 42.1000/1. Con riferimento all'emendamento 47.0.100, occorre valutare l'emendamento principale e i subemendamenti 47.0.100/1 (con gli analoghi 47.0.100/3, 47.0.100/7, 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10 e 47.0.100/11), 47.0.100/12, 47.0.100/13 e 47.0.100/14. L'emendamento 52.0.300 richiede l'acquisizione di una relazione tecnica. Con riguardo alle riformulazioni trasmesse, occorre valutare la proposta 28.100/6 (testo 2), mentre occorre acquisire una relazione tecnica sulla ulteriore 48.79 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle ulteriori proposte tra quelle indicate.

In merito agli ulteriori emendamenti 23.1 (testo 3), 28.100/6 (testo 3), 33.0.100 e i relativi subemendamenti da 33.0.100/1 a 33.0.100/30, 34.0.100/14 (testo 2), 52.0.46 (testo 3) e 37.0.6 (testo 4), trasmessi dalla Commissione competente in sede referente successivamente al 24 marzo 2016, segnala che, per le parti di competenza, occorre valutare le proposte 28.100/6 (testo 3), 34.0.100/14 (testo 2), 52.0.46 (testo 3) e 37.0.6 (testo 4). Occorre altresì valutare i subemendamenti 33.0.100/1, 33.0.100/2, 33.0.100/3, 33.0.100/6, 33.0.100/8, 33.0.100/9, 33.0.100/10, 33.0.100/11, 33.0.100/12, 33.0.100/13, 33.0.100/15, 33.0.100/16, 33.0.100/17, 33.0.100/18, 33.0.100/19, 33.0.100/20, 33.0.100/21, 33.0.100/22, 33.0.100/23, 33.0.100/24, 33.0.100/25, 33.0.100/26, 33.0.100/28, 33.0.100/29 e 33.0.100/30.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.100 e sui relativi subemendamenti 19.0.100/1, 19.0.100/2, 19.0.100/3, 19.0.100/4 e 19.0.100/5. La relazione tecnica risulta altresì positivamente verificata sugli emendamenti 34.200, 34.0.100 e 40.0.100, mentre è negativamente verificata sull'emendamento 52.0.300.

Manca invece delle risposte sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 52.0.300. Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 19.0.100, e relativi subemendamenti, 34.200, 34.0.100 e 40.0.100. Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il vice ministro MORANDO riassume gli elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione forniti dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine ai profili sollevati sia dal relatore che dalla nota del Servizio del bilancio e mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede chiarimenti in merito alla disposizione che elimina il limite di intervento di 100 milioni alla dotazione del fondo di solidarietà e sopprime il riferimento ai limiti dati dalle risorse e dalla normativa europea, ritenendo che non si possano escludere degli effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli interventi del fondo di solidarietà sono a carico del fondo interbancario di tutela dei depositi, il quale costituisce un consorzio di diritto privato, le cui operazioni non sono pertanto suscettibili di impatto sulla finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Parere alla 13^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizione sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, essendo finanziata l'istituenda commissione sul bilancio del Senato non vi sono osservazioni da formulare sul piano della copertura finanziaria degli oneri, tuttavia, poiché la durata della Commissione fa riferimento all'intera legislatura non è chiaro se i 50.000 euro ad essa destinati rappresentino la cifra complessiva degli oneri di funzionamento per l'intero periodo di vigenza della commissione o rappresentino invece il finanziamento annuale, in ogni caso la questione andrebbe specificata nel testo, data peraltro l'annualità del bilancio del Senato.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO suggerisce di indurre la Commissione di merito a precisare la cadenza temporale dell'onere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LUCHERINI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione: che nel testo sia chiarito se la cifra di 50.000 euro destinata alla commissione rappresenti la cifra complessiva degli oneri di funzionamento per l'intero periodo di esistenza della medesima o rappresenti, invece, un finanziamento annuale, stante anche la necessità di rispettare il principio di annualità che presiede al bilancio del Senato.

In merito agli emendamenti il parere è di nulla osta.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento non risulta

corredato della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva che il testo recepisce le condizioni poste dalla V Commissione della Camera.

Quanto all'articolo 1, segnala che occorre valutare il mancato recepimento della modifica, richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS) quale condizione per la verifica positiva della relazione tecnica originaria, riguardante la previsione che le somme non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo. L'assenza di tale modifica andrebbe valutata, in particolare, in relazione al dispositivo del comma 6, anch'esso richiesto quale condizione per la verifica positiva della relazione tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato ed approvato dalla Camera, secondo cui le occorrenti variazioni di bilancio possono essere apportate dal Ministro dell'economia e delle finanze anche in conto residui. Per quanto riguarda l'istituzione del contributo di solidarietà di cui al comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo, non si può escludere *a priori* che il contributo medesimo, possa generare, in ragione della sua obbligatorietà, anche un diritto di detrazione o deduzione da parte dei soggetti percossi che potrebbe dar luogo ad effetti onerosi per l'erario sia in termini di minor gettito per imposte dirette (nello specifico IRES) sia a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sarebbe opportuno acquisire in merito il parere del Governo. In relazione all'articolo 7, infine, occorre valutare il mancato recepimento della condizione, posta per la verifica della relazione tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato, riguardante la soppressione di alcune riduzioni tariffarie previste dalla legge n. 416 del 1981, n. 67 del 1987, n. 250 del 1990 e n. 223 del 1990. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO si impegna a far pervenire nel più breve tempo la relazione tecnica aggiornata richiesta dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2344) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le regioni e gli enti locali vedono con favore un intervento del legislatore a modifica della legge n. 243 del 2012 che accolga le loro richieste ai seguenti fini: semplificare complessivamente il quadro normativo di riferimento raccordando le norme approvate in questi anni; semplificare le disposizioni specifiche sulla definizione dei livelli di equilibri di bilancio; garantire e semplificare la possibilità per gli enti locali di programmare e prevedere le spese pubbliche territoriali consentendo altresì

una politica espansiva; semplificare, da un lato, le modalità del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, e dall'altro, le modalità del concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale.

Il disegno di legge in titolo reca, infatti, una serie di modifiche a disposizioni del Capo IV della legge n. 243 del 2012 – Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dettate dalla necessità di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare nel nuovo quadro di regole contabili previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali.

L'obiettivo del provvedimento è dunque quello di consentire agli enti territoriali una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, tenendo conto delle singole specificità di ciascun ente e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Inoltre, mediante un rafforzamento dei patti regionalizzati, il disegno di legge intende raggiungere l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio sia attraverso il ricorso al debito sia mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nonché rafforzando il ruolo delle regioni quali cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento.

Nel merito, le modifiche introdotte alla legge n. 243 del 2012 si articolano su quattro direttrici di intervento: l'articolo 1 modifica le disposizioni relative all'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali; l'articolo 2 modifica le norme concernenti il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; l'articolo 3 modifica le disposizioni inerenti il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e, infine, l'articolo 4 modifica le disposizioni relative al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

In particolare, in tema di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), stabilisce che i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali introdotti dalla legge n. 243 del 2012 (ovvero un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti) siano sostituiti da un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Sono, conseguentemente, soppressi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti. A tale proposito segnala che l'eliminazione del vincolo di parte corrente è giustificato dal fatto che tale saldo è già disciplinato dall'articolo 162, comma 6, del TUEL e dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevedono l'obbligo per gli enti territoriali di approvare un bilancio di previsione

che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, così come l'equilibrio di cassa. Inoltre, si evidenzia che il nuovo saldo, basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotta dalla riforma della contabilità, è più vicino al saldo rilevato dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale; l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), stabilisce che, ai fini della determinazione del predetto saldo, non negativo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Entrate correnti di natura tributaria), 2 (Trasferimenti correnti), 3 (Entrate extratributarie), 4 (Entrate in conto capitale) e 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Spese correnti), 2 (spese in conto capitale) e 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) del medesimo schema di bilancio. Con la lettera *b*), si dispone inoltre l'introduzione, con legge dello Stato e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali. Tale fondo è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata, che ha l'obiettivo di garantire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è alimentato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Le risorse del fondo pluriennale vincolato sono destinate prevalentemente a spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti (ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa). Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi. In altre parole, il fondo pluriennale vincolato rappresenta uno strumento di programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo. Segnala, infine, che l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato incide sulla determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, determinando una politica espansiva per gli enti territoriali che vi fanno ricorso, con oneri in termini di indebitamento netto. L'articolo 1, al comma 1, lettera *c*), stabilisce che qualora un ente territoriale registri un valore negativo del saldo, lo stesso deve adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo «in quote costanti». Nella legislazione vigente le misure di correzione devono assicurare il recupero entro il triennio successivo ma non

in quote costanti. Tuttavia, viene previsto che con legge dello Stato si possano prevedere differenti modalità di recupero del saldo negativo e dunque non in quote costanti ma con un recupero concentrato maggiormente nella prima o nella seconda parte del triennio; l'articolo 1, comma 1, lettera *d*) sopprime il vincolo, previsto dal comma 3 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, di destinazione di eventuali saldi positivi all'estinzione del debito maturato dell'ente e al finanziamento di spese di investimento, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci. Tale soppressione è giustificata dal fatto che, restando fermo l'obbligo di garantire, a preventivo e a consuntivo, l'equilibrio tra entrate finali e spese finali, gli enti territoriali possano comunque destinare i propri avanzi solo a copertura del proprio debito, ovvero a spese di investimento; infine, con l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si modifica il comma 4 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, prevedendo che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni introdotte all'articolo in esame. Nella versione vigente, non sono previsti premi ma soltanto sanzioni nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tema di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, le modifiche apportate dall'articolo 2 del provvedimento in esame all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 non modificano le norme che consentono agli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento e all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Per lo più le modifiche attengono alle modalità di svolgimento delle predette operazioni. In particolare: l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), modifica il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 prevedendo che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e che le stesse garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del «saldo non negativo» del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. La modifica introdotta, pertanto, subordina all'acquisizione di un'intesa regionale anche l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Pertanto, in coerenza con le modifiche introdotte, scompare il riferimento al saldo di cassa finale; con la successiva lettera *b*) si abroga il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che prevede, in sede di rendiconto e, in presenza del mancato rispetto dell'equilibrio della gestione di cassa finale, il concorso del saldo negativo alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo, del complesso degli enti della regione interessata, ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Tale abrogazione è giustificata dal fatto che non si prevede più il conseguimento dell'equilibrio della gestione di cassa finale. Infine, con la lettera *c*) si sostituisce il comma 5 dell'articolo 10 della legge

n. 243 del 2012 che nella versione vigente prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione tecnica del presente articolo. La modifica introdotta precisa che nella disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione del presente articolo, demandata al D.P.C.M., siano incluse anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

In tema di concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), nel modificare il comma 1, dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012, stabilisce che lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato. Per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. Rispetto al testo vigente, inoltre, non si procederà più all'istituzione del Fondo straordinario per il concorso dello Stato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento da parte dello Stato consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato. La dotazione del fondo doveva essere determinata, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico e tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali, influenzata dall'andamento del ciclo economico; con la successiva lettera *b*), si abrogano i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012. In particolare, il comma 2 vigente specifica che qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico, l'ammontare del Fondo sia determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali, mentre il comma 3 vigente prevede che il riparto del Fondo tra gli enti territoriali che fanno ricorso all'indebitamento sia demandato ad un D.P.C.M., da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente, influenzata dal ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei singoli enti. Restano da verificare tempi e modi di applicazione della norma in relazione al concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), in quanto in un'audizione in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 20 aprile scorso, la Sose, che ha il compito di effettuare una ricognizione dei Lep, ha illustrato i dati solo su Asili nido e istruzione pubblica.

In tema di concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), reca una modifica di carattere formale al comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, che nella versione vigente demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, il concorso delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche. La disciplina è rinviata a legge dello Stato; con la successiva lettera *b*), si modifica il comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, prevedendo che con legge dello Stato sia disciplinato il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la legge statale di determinare ulteriori obblighi al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea. Il testo vigente prevede che nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Quindi, rispetto al testo vigente, non vi è più la precisazione per cui si tiene conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali influenzata dall'andamento del ciclo economico, inoltre, il concorso degli enti territoriali non è più legato alle fasi favorevoli del ciclo economico di cui si tiene conto in modo più generico. Con la successiva lettera *c*), si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, con il quale si dispone che il contributo al Fondo per l'ammortamento dei titoli dello Stato sia ripartito tra gli enti territoriali tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Tale modifica è giustificata, anche, dalla sentenza n. 88 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che il contributo al Fondo sia ripartito tra gli enti territoriali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni». La stessa sentenza ha evidenziato come la previsione di garantire il rigore finanziario non possa essere disgiunta da quella di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni e l'esercizio delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali e che entrambe le previsioni, nella loro complementarità, trovano, dunque, la ragion d'essere in quel complesso di principi costituzionali già richiamati, ed in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) chiede chiarimenti in merito alla definizione dell'equilibrio di parte corrente dei bilanci degli enti locali derivante dal provvedimento in esame.

La relatrice ZANONI (*PD*) fa presente che il venir meno dell'obbligo di pareggio di parte corrente deriva implicitamente dal riferimento alla disciplina disposta dall'articolo 162, comma 6, del TUEL e dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se la facoltà degli enti locali di recuperare un eventuale valore negativo del saldo di riferimento possa essere esercitata senza limiti.

La RELATRICE precisa che il provvedimento non specifica alcun limite in proposito, e aggiunge che tuttavia tale facoltà appare implicitamente limitata dalla applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli obiettivi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 24 maggio 2016

Plenaria**366^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 maggio.

In considerazione dell'assenza del Governo il presidente Mauro Maria MARINO ricordata la convocazione alle ore 14,30 dispone una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.

Interviene in replica il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale si sofferma sui rilievi mossi in discussione generale all'articolo 1. Svolge a tale proposito una breve ricognizione sull'istituto del pegno non possessorio negli altri ordinamenti europei e rileva come la soluzione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge in esame superi le critiche espresse in tali contesti dalla dottrina, in particolare per mezzo della previsione di un idoneo sistema di pubblicità. Per quanto riguarda la questione delle materie prime e dei semilavorati oggetto di pe-

gno e quindi trasformati, di cui condivide la problematicità, ritiene utile disporre di ulteriori specificazioni attraverso norme di rango secondario. Quanto all'articolo 2, fa presente come le disposizioni in esame tengano conto dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di patto marciano, nonché delle posizioni della dottrina, al fine di garantire l'idonea pubblicità e un quadro di garanzie adeguate per il debitore. Ritiene che possano essere oggetto di valutazione le questioni della definizione di inadempimento riguardo ai mancati pagamenti e l'esclusione del ricorso al patto marciano in riferimento a contratti di finanziamento già in essere. Ritiene adeguate le garanzie adeguate rispetto alla stima del valore dell'immobile in forza della nomina del perito da parte del giudice, mentre può essere rafforzato l'apparato sanzionatorio riguardo ai casi di colpa grave nell'attività di consulenza. Rileva poi come sia garantita la soddisfazione del credito con diritto di prelazione rispetto al contratto di finanziamento di cui all'articolo 2, mentre l'eccedenza di valore può essere utilizzata per il pagamento delle obbligazioni nei confronti di ulteriori creditori. In riferimento all'articolo 4, rileva come sia fatta salva la facoltà di opposizione alla procedura esecutiva da parte del debitore, per quanto sussista la possibilità di un approfondimento volto a una migliore formulazione del testo. Il ricorso nella procedura esecutiva al custode anziché all'ufficiale giudiziario non è in alcun modo lesiva dei diritti e degli interessi del debitore, tenuto conto che modalità e tempi della procedura sono decisi dal giudice, il quale, può, in forza del decreto-legge in esame, più agevolmente liberare il bene immobile, rendendolo più appetibile ai fini della vendita.

Ha quindi la parola per replicare il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*), il quale si sofferma sulla funzionalità del lavoro di approfondimento svolto ai fini dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario rispetto alle questioni oggetto del provvedimento in esame, il che fornisce alcune risposte a questioni più volte richiamate, in quanto fondamentali, nel corso della procedura informativa, quali quelle dei tempi di recupero dei crediti e delle prospettive del mercato dei crediti deteriorati. A tale riguardo dà conto di alcuni dati forniti dalla Banca centrale europea circa l'ammontare dei crediti deteriorati, stimati pari a circa 274 miliardi, 68 dei quali sono riconducibili a banche di minori dimensioni. Si tratta di un documento integrativo dell'audizione svolta, che sarà messo a disposizione dei Commissari.

In riferimento all'articolo 9 del decreto-legge n. 59 osserva l'esigenza di conciliare l'interesse dei risparmiatori coinvolti con la necessaria stabilità sistemica; la scelta compiuta dal Governo appare particolarmente significativa anche in quanto suscettibile di costituire un precedente significativo per analoghi casi futuri. Dopo aver sottolineato l'opportunità di compiere un'ulteriore riflessione in merito alla definizione dei requisiti per l'accesso alla procedura di recupero forfetario dell'investimento obbligazionario, mette in evidenza le difficoltà connesse alla gestione della materia delle crisi bancarie in una fase di mutamento della disciplina, particolarmente in forza della recente direttiva sul risanamento e la risoluzione

(BRRD), alla base della quale vi è l'intenzione delle istituzioni dell'Unione europea di impedire il ricorso a risorse pubbliche per il sostegno agli istituti di credito. Si tratta certamente di un mutamento radicale che impone anche agli investitori un mutamento di prospettiva e al legislatore una valutazione di gradualità.

Per quanto riguarda la cattiva gestione dell'erogazione del credito, che ha provocato la ricordata mole di sofferenze, specie a causa di finanziamenti di notevole entità, rileva l'importanza anche dello strumento penale, evidentemente vincolato al principio della responsabilità personale.

In merito alla scelta di intervenire sulla disciplina della procedura esecutiva ne rileva il carattere prioritario; le forme di tale intervento devono comunque essere oggetto di un dibattito aperto, tenendo presente la necessità di equilibrio tra la banca e il debitore, nell'ottica di facilitare l'accesso al credito. Oggetto di un'ulteriore valutazione può opportunamente essere, inoltre, la questione della trasformazione di beni costituiti in pegno non possessorio. Si sofferma poi a commentare analiticamente le osservazioni critiche espresse in particolare dai senatori Petrocelli, Bottici, Carraro, Giroto, Cappelletti, Marton, Vacciano e Buccarella ritenendo comunque auspicabile un confronto di merito su alcuni aspetti del decreto.

Conclude facendo presente quindi la possibilità di apportare miglioramenti significativi al testo del decreto-legge in esame sulla base degli approfondimenti derivanti dalla trattazione degli emendamenti.

Nel replicare, il sottosegretario BARETTA ritiene che la fase di illustrazione degli emendamenti potrà essere utile a una definizione mirata delle priorità per l'eventuale miglioramento del testo in esame. Fa quindi presente che il Governo è impegnato al fine di pervenire a una soluzione sul tema del valore aggiunto incorporato dai beni costituiti in pegno ai sensi dell'articolo 2 oggetto di trasformazione da parte dell'impresa debitrice. Manifesta quindi disponibilità a ulteriori riflessioni circa la nozione di inadempimento posta dall'articolo 2, comma 5, pur ritenendo che il tenore letterale della disposizione sia meno penalizzante di quanto rappresentato.

Sottolinea l'importanza costituita dall'automatismo introdotto dall'articolo 9 riguardo all'indennizzo, il quale avrà necessariamente valenza di precedente nel caso di eventuali rivendicazioni concernenti gli interessi di risparmiatori e investitori nei confronti del sistema bancario e finanziario. La limitazione del diritto all'accesso alla procedura di indennizzo di cui all'articolo 9 a coloro che hanno sottoscritto l'acquisto di obbligazioni subordinate entro il 12 giugno 2014 è stata oggetto di un lungo confronto con le istituzioni europee.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, riferiti agli articoli 1 e 2, pubblicati in allegato al resoconto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) rinuncia a illustrare i propri emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge in esame, riservandosi di soffermarsi sul contenuto dei medesimi in sede di dichiarazione di voto.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*), nell'illustrare i propri emendamenti all'articolo 2, pone in evidenza la priorità di fornire una risposta alle sofferenze bancarie nel quadro della necessaria tutela della struttura imprenditoriale diffusa sul territorio. In particolare, l'emendamento 2.141 (già em. 4.66), erroneamente formulato, è finalizzato a impostare un meccanismo teso alla valorizzazione dei beni delle imprese e a fornire garanzie adeguate al sistema bancario ai fini del recupero del credito. A tale riguardo ritiene opportuno disporre di tempi congrui per le procedure di recupero del credito al fine di pervenire a un effettivo equilibrio in relazione ai tempi delle procedure.

Il senatore MOLINARI (*Misto*), nell'illustrare gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1 mette in evidenza le finalità della tutela dei diritti dei creditori chirografari e del complessivo equilibrio delle posizioni di debitori e creditori.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rileva che tutte le proprie proposte emendative riferite al Capo I del decreto-legge in esame sono volte a rafforzare la posizione del debitore nel rapporto con le banche.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) si riserva di esprimersi sugli emendamenti all'articolo 1 di cui è firmatario in sede di dichiarazione di voto. Illustra quindi l'emendamento 2.36, teso a impedire il ricorso al patto marciano in relazione a contratti di finanziamenti già in essere.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2362

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

BOTTICI, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

1.2

BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Garanzia pubblica per i crediti concessi alle micro, piccole e medie imprese)

1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono richiedere una garanzia pubblica per le micro, piccole e medie imprese per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati a determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le norme procedurali per l'accesso alla garanzia pubblica di cui al precedente comma».

1.3

BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Garanzia pubblica per le imprese)

1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono richiedere una garanzia pubblica per le imprese per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.

2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono chiedere allo Stato per il tramite dell'Agenzia delle entrate l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medio imprese per prestiti di importo fino al 50 per cento del proprio fatturato identificato e pari alla media di quello degli ultimi tre anni».

1.4

BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese» *con le seguenti:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono definite le specifiche circostanze in base alle quali gli imprenditori che non hanno avuto la possibilità di accedere ai più comuni sistemi legali di finanziamento e previa denuncia della propria situazione finanziaria e dei tentativi esperiti di accesso ai predetti canali di finanziamento presso la prefettura o suoi uffici di competenza»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «La Prefettura territorialmente competente ha l'obbligo di monitorare la situazione finanziaria degli imprenditori richiedenti dopo aver verificato la possibilità di accesso ai fondi destinati alle vittime d'usura».

1.5

BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «gli imprenditori» *inserire le seguenti:* «con un fatturato superiore ai 3 miliardi di euro».

1.6

BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «gli imprenditori» inserire le seguenti: «con un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro».

1.7

BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «iscritti nel registro delle imprese» inserire la seguente: «non».

1.8

TURANO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole: «un pegno non possessorio per garantire i crediti» sono aggiunte le seguenti: «concessi a loro o a terzi».*

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: «beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio».*

c) *al comma 7 lettera b) dopo le parole: «alla escussione» sono aggiunte le seguenti: «o cessione».*

1.9

BOTTICI

Al comma 1 sopprimere le parole: «presenti o».

1.10

GUERRA

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse dalla possibilità di costituire un pegno possessorio le imprese che si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008.».

1.11

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli imprenditori la cui attività soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento CE 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».

1.12

BOTTICI

Al comma 2 anteporre la parola: «non» alle parole: «può essere costituito su beni mobili» e sostituire le parole: «a esclusione dei» con le seguenti: «compresi i».

1.13

GUERRA, Gianluca ROSSI, FORNARO

Al comma 2, dopo le parole: «il pegno possessorio può essere costituito su» aggiungere le seguenti: «una percentuale non superiore al 40 per cento complessivo dei».

1.14

BOTTICI

Al comma 2, sostituire le parole: «destinati all'esercizio dell'impresa» con le seguenti: «e di quelli non destinati o strumentali all'attività d'impresa» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «La non strumentalità di tali beni è dichiarata dal richiedente del credito».

1.15

BOTTICI

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «all’esercizio dell’impresa» aggiungere le seguenti: «nel limite massimo di un quinto del loro valore e comunque solo nel caso altri beni non siano in grado di garantire il credito concesso»;*

b) *sopprimere le parole da: «Ove non sia» fino alla fine del comma.*

1.16

Gianluca ROSSI, CUCCA, GUERRA

Al comma 2, dopo le parole: «a esclusione dei beni mobili registrati» aggiungere le seguenti: «e di quelli già gravati da un diritto reale di garanzia.».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimete le parole da: «a condizione che» fino alla fine del comma.

1.17

BOTTICI

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: «e di quelli strumentali all’attività d’impresa o professione».

1.18

GUERRA, FORNARO

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L’imprenditore ha la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni mobili oggetto di pegno mobiliare non possessorio, anche nell’esercizio della propria attività economica.» e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «il creditore ha la facoltà di promuovere nei confronti del debitore azioni conservative del bene mobile oggetto di pegno non

possessorio nonché azioni inibitorie in caso di abuso del medesimo debitore.».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sui beni mobili oggetto di pegno non possessorio.».

1.19

BOTTICI, BLUNDO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «esistenti o».

1.20

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «o l'adeguamento della garanzia sui finanziamenti in essere.».

1.21

TURANO

Al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commissione, più beni gravati da pegno, le facoltà previste dal comma 7 spettano a chi ha proceduto per primo all'iscrizione nel registro informatizzato, con obbligo da parte sua di porre l'eventuale eccedenza a disposizione di coloro che hanno iscritto successivamente, rispettando l'ordine di tali successive iscrizioni. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo costituente il pegno».

1.22

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, in fine, inserire il seguente periodo: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commissione, più beni gravati da pegno, le facoltà previste dal comma 7 spettano a chi ha proceduto per primo all'iscrizione nel registro informatizzato, con obbligo da parte sua di porre l'eventuale eccedenza a disposizione di coloro che hanno iscritto successivamente, rispettando l'ordine di tali successive iscrizioni. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo costituente il pegno».

1.23

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il pegno non possessorio può essere costituito, altresì, su azioni e quote societarie, a condizione che il titolare delle stesse destini, con vincolo contrattuale, il finanziamento all'aumento di capitale della società o ad operazioni straordinarie. A tal fine, nel contratto costitutivo, è definito il piano di rientro dai finanziamenti vincolati e la durata, che deve essere congrua con l'obiettivo di capitalizzazione e rafforzamento patrimoniale dell'impresa. In caso di pegno non possessorio su azioni e quote societarie, i diritti amministrativi e patrimoniali rimangono in capo al socio».

1.24

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione dei beni concessi in pegno non possessorio».

1.25

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia ed il suo valore commerciale, sia di vendita che di locazione, concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. È in facoltà delle parti stabilire anche i criteri di svalutazione del bene dato in garanzia».

1.26

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 3, dopo le parole: «dato in garanzia» aggiungere la frase: «ed il suo valore commerciale, sia di vendita che di locazione, concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto».

1.27

TURANO

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove concluso da banche e intermediari finanziari, si applicano, a tutti gli effetti, le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.»;*

b) *al comma 4:*

1) *al primo periodo le parole: «si costituisce» sono sostituite con le seguenti: «ha effetto verso i terzi»;*

2) *al secondo periodo le parole: «dalla data» sono sostituite con le seguenti: «dal momento della»;*

3) *al secondo periodo dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» è aggiunto: «esecutive e»;*

c) *al comma 5 dopo le parole: «sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio» aggiungere la seguente: «successivo»;*

d) *dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili».

1.28

BARANI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *ai comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ove concluso da banche e intermediari finanziari, si applicano, a tutti gli effetti, le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.»;

b) *dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili».

1.29

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ove concluso da banche e intermediari finanziari, si applicano, a tutti gli effetti, le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.»;

b) *dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale Istituto in quanto compatibili».

1.30

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 3, in fine, aggiungere: «È in facoltà delle parti stabilire anche i criteri di svalutazione del bene dato in garanzia».

1.31

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si esclude la possibilità di costituire un pegno non possessorio, a favore di banche e istituti di credito, per garantire la concessione di linee di credito a breve termine utilizzabili per il finanziamento del capitale circolante».

1.32

GUERRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si esclude la possibilità di costituire un pegno non possessorio, a favore di banche e istituti di credito, per garantire la concessione di linee di credito a breve termine ed entro le diciotto mensilità, utilizzabili per il finanziamento del capitale circolante».

1.33

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il pegno di cui al comma 1 non può essere costituito in favore di banche ed istituti di credito per garantire linee di credito a breve termine utilizzabili per il finanziamento del capitale circolante dell'impresa».

1.34

MOLINARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato tenuto presso la cancelleria del tribunale competente e denominato "registro dei pegni non possessori"; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali».

1.35

MOSCARDELLI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 sostituire le parole:* «costituito presso l'Agenzia delle entrate» *con le parole:* «tenuto presso la cancelleria del tribunale competente»;

b) *al comma 5 sopprimere le parole:* «e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente»;

c) *al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *le parole:* «Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno,» *sono sostituite dalle parole:* «Nei casi previsti dall'articolo 2795, primo comma, del codice civile o nei casi in cui il credito finanziario non sia integralmente soddisfatto,»;

2) *le parole:* «scritto al» *sono sostituite dalle parole:* «scritto al debitore e al terzo»;

3) *dopo le parole:* «successivamente» *inserire le parole:* «che in mancanza di restituzione del debito si procederà alla vendita,»;

4) *dopo le parole:* «ha facoltà di procedere» *aggiungere, infine, le parole:* «nei successivi 5 giorni, qualora il debitore e il terzo datore non facciano pervenire loro opposizioni:»;

5) *al comma 7, lettera a) e c), dopo le parole:* «per iscritto il» *inserire le parole:* «debitore e il terzo» *e alla lettera d), dopo le parole:* «per iscritto al» *inserire le parole:* «debitore e il terzo».

1.36

MOSCARDELLI, MATTESINI, BERTUZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «costituito presso l'Agenzia delle entrate» *con le seguenti:* «tenuto presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente».

1.37

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 4, sostituire le parole: «l'Agenzia delle entrate» *con le seguenti:* «la Banca d'Italia».

1.38

BOTTICI

Al comma 4 sostituire le parole: «dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi» con le seguenti: «dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali successive alla data di iscrizione».

1.39

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «L'iscrizione nel registro dei pegni non possessori deve avvenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto costitutivo di cui al comma 3».

1.40

MOLINARI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6».

1.41

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata. La cancellazione della iscri-

zione può essere richiesta di comune accordo dal creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente in caso di estinzione del credito garantito e/o di inadempimento della parte garantita. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l'avvio delle attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017».

1.42

GUERRA

Al comma 6, sostituire le parole: «dieci anni» con le parole: «cinque anni».

1.43

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 6, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

1.44

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «del decimo anno» aggiungere: «In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata».

1.45

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «domandata giudizialmente» aggiungere: «in caso di estinzione del credito garantito e/o di inadempimento della parte garantita».

1.46

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 6, in fine, aggiungere: «In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata».

1.47

MOLINARI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Nei casi previsti dall'articolo 2795, primo comma, del codice penale o nei casi in cui il credito finanziato non sia integralmente soddisfatto, il creditore, previo avviso scritto al debitore e al terzo datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, che in mancanza di restituzione del debito si procederà alla vendita, ha facoltà di procedere nei successivi 5 giorni, qualora il debitore e il terzo datore non facciano pervenire loro opposizioni:

a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il debitore e il terzo datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati o di professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-ter Disp. Att. codice di procedura civile, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;

b) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipata-

mente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al debitore e al terzo datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriatezza».

1.48

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di procedere:

a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore ovvero fino ad un valore massimo di euro 5.000, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;

b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;

c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa;

d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita secondo il valore attribuito in occasione del contratto».

1.49

BOTTICI

Al comma 7 sostituire le parole: «di un evento» con le seguenti: «dell'evento risultante dal contratto ed iscritto nel registro di cui al comma 4».

1.50

BOTTICI

Al comma 7 dopo le parole: «determina l'escussione del pegno,» inserire le seguenti: «il debitore ha 90 giorni di tempo per procedere alla vendita del bene oggetto del pegno di cui al comma 1, scaduto il presente termine,».

1.51

TURANO

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «il creditore» sono aggiunte le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e»;

2) sono soppresse le parole: «al datore della garanzia e»;

3) dopo le parole: «trascritto successivamente» sono aggiunte le seguenti: «nonché al debitore del credito oggetto del pegno,»;

4) alla lettera a), dopo le parole: «la vendita è effettuata» sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità disciplinate nel contratto di costituzione del pegno ovvero, in assenza di tale accordo,»;

5) alla lettera c) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4» e la parola: «valutazione» è sostituita con la seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa» sono sostituite con le seguenti: «creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore»;

6) alla lettera d) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4».

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro cinque giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante».

c) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «lettere a), c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «del precedente comma 7,»;

2) le parole: «quando la vendita» sono sostituite con le seguenti: «quando l'esecuzione»;

3) le parole: «alle predette lettere a), c) e d),» sono sostituite con le seguenti: «a), b), c) e d) del comma 7»;

4) dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono aggiunte le seguenti: «il corrispettivo della cessione,»;

5) *alla fine, le parole: «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)».*

1.52

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «non apprezzabile valore» aggiungere le seguenti: «ovvero fino ad un valore massimo di euro 5.000».

Conseguentemente, le parole: «da parte di operatori esperti» sono soppresse.

1.53

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 7, lettere c) e d), sostituire, le parole: «nel registro delle imprese», con le seguenti: «nel registro dei pegni non possessori».

1.54

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 7, lettere c) e d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «registro delle imprese» con le seguenti: «registro dei pegni non possessori».

1.55

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: «a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione».

Conseguentemente, alla lettera d), dopo le parole: «somma garantita» sono aggiunte le seguenti: «secondo il valore attribuito in occasione del contratto».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione».

1.56

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro IV, Titolo I, Capo III-bis del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7».

1.57

BOTTICI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, le operazioni di cui al comma 7 sono prorogate di 6 mesi dal giorno della ricezione dell'avviso scritto da parte del debitore di cui al comma 7».

1.58

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7, solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione. Se il bene dato in garanzia è una azienda oppure un ramo d'azienda oppure altra universalità di beni o di rapporti in blocco, si

applica l'articolo 105 LF e la liquidazione viene affidata al curatore fallimentare, salvo il privilegio speciale del creditore pignoratizio».

1.59

BOTTICI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In caso di fallimento il pegno del debitore non ha più efficacia e la banca rimane creditore chirografario».

1.60

MOLINARI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In caso di fallimento del debitore il creditore è ammesso al passivo con prelazione.

1.61

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 8, dopo la parola: «prelazione» aggiungere le altre: «Se il bene dato in garanzia è una azienda oppure un ramo d'azienda oppure altra universalità di beni o di rapporti in blocco, si applica l'articolo 105 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la liquidazione viene affidata al curatore fallimentare, salvo il privilegio speciale del creditore pignoratizio».

1.62

BOTTICI

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti e allo Stato».

1.63

BOTTICI

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti, allo Stato ed ai fornitori».

1.64

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Sostituire, il comma 9, con il seguente:

«9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, il debitore o il terzo datore di pegno, deve agire in giudizio nei confronti del creditore pignoratizio a tutela di tutti i suoi diritti».

1.65

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, il debitore o il terzo datore di pegno deve agire in giudizio nei confronti del creditore pignoratizio a tutela di tutti i suoi diritti».

1.66

MOLINARI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere *a)*, *c)* e *d)* e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore di cui alla lettera *c)*».

1.67

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 9, sostituire le parole «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.68

BOTTICI

Sopprimere il comma 10.

1.69

BOTTICI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. La banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico sono obbligato ad accettare, in alternativa al pegno non possessorio a garanzia del credito in erogazione, su domanda del richiedente il credito, la garanzia dello Stato ottenuta attraverso una procedura identificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data conversione in legge del presente decreto. La garanzia dello Stato di cui al precedente periodo è fornita dall'Agenzia delle entrate attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 . I criteri che verranno stabiliti con il decreto di cui al presente comma devono tener conto della solidità e della capacità tecnica amministrativa e produttiva dell'imprenditore richiedente. L'escussione da parte del creditore della garanzia pubblica di cui al presente comma può avvenire solo in seguito al mancato rispetto degli obblighi contrattuali del debitore per almeno 6 mesi consecutivi, e solo dopo che l'ente creditore abbia provveduto ad esperire tutte le attività, nelle sue disponibilità, utili al recupero del credito. Prima dell'escussione della garanzia pubblica, l'agenzia delle entrate provvede ad acquisire a titolo gratuito il credito non estinto, e provvede a stipulare con il debitore un piano di rientro con durata pari a 3, 5, 10, 15 o 20 anni a seconda delle disponibilità economiche del debitore. L'Agenzia delle entrate versa annualmente al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in modo forfetario un contributo pari all'ottanta per cento delle rate pagate dai debitori».

Art. 2.**2.1**

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Sopprimere l'articolo.
_____**2.2**VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI,
MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA*Sopprimere l'articolo.*
_____**2.3**

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.
_____**2.4**

MOLINARI

Sostituire l'articolo con il seguente:«Art. 2. - *1.* Al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente articolo:**"Art. 48-bis.***(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)*

1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo. Il con-

tratto di trasferimento è sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e rammontare del debito inadempito.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato per atto notarile al momento della conclusione del contratto di finanziamento. L'imprenditore può farsi assistere nella valutazione della convenienza delle condizioni del finanziamento da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento è pari ad un ammontare in ogni caso equivalente a dodici rate mensili, anche quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del rimborso. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore, qualora intenda avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.

6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Al perito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 codice di procedura civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

8. Ai fini dell'annotazione della cancellazione della condizione sospensiva, il creditore rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresì un estratto del conto intestato all'imprenditore, certificato da uno dei dirigenti della banca, e un estratto autentico delle scritture contabili di cui all'arti-

colo 2214 del codice civile. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito.

9. Nei casi in cui il diritto reale immobiliare di cui al comma 1 del presente articolo sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, la banca vanta un privilegio speciale sull'immobile.

10. Il comma 9 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibile.

11. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento dell'imprenditore trova applicazione il comma 9, in quanto compatibile.

12. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva"».

2.141 (già em. 4.66)

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 48-bis.

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile o mobile registrato sospensivamente condizionato)

1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un bene immobile o mobile registrato, ovvero di altri diritti reali immobiliari, nonché di altri diritti su mobili registrati dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. Il contratto deve essere stipulato a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 59 del 2016, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento di cui al comma 1 sia già garantito da ipoteca e sia già in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e sui diritti di prelazione contrattuali o legali costituiti o comunque gravanti sull'immobile oggetto del patto, successivi all'iscrizione ipotecaria, fermo quanto previsto al successivo comma 8.

5. Agli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza dall'ultima di almeno tre rate insolte, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento; in ogni caso, l'importo delle rate scadute deve essere superiore al 25 per cento del finanziamento di cui al comma 1. Non si ha inadempimento quando il debitore prova, tramite libri e scritture contabili regolarmente tenuti e vidimati, ovvero tramite l'apposita certificazione della PA, un importo dei crediti commerciali insoluti superiore al 25 per cento del fatturato aziendale.

6. Al verificarsi dei presupposti di cui al comma 5, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare o di altri diritti su beni mobili registrati, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile o sul bene mobile registrato successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto, secondo quanto previsto dal presente articolo.

7. Decorsi trenta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 6, il creditore, con ricorso, chiede al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'immobile, ovvero in quella ove risiede il debitore o ha sede legale l'impresa nel caso in cui oggetto del patto sia uno o più beni mobili registrati, di nominare un esperto, scelto tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 disp. att. c.p.c., ai fini della individuazione del valore di mercato dei beni oggetto del patto di cui al comma 1. Il creditore, contestualmente al deposito del ricorso, deposita

l'originale del contratto di cui al comma 1, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni oggetto del patto effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione, ovvero un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari e mobiliari, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Il giudice procede con le forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

8. Il giudice, entro 15 giorni dalla richiesta di cui al comma 7, conferisce l'incarico all'esperto che, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti, ovvero da loro consulenti, deposita la relazione di stima entro il termine di 60 giorni. In caso di particolare complessità delle operazioni peritali, il giudice, con decreto motivato, può prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni. L'esperto comunica il valore di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili e mobili registrati destinati all'esercizio dell'impresa, derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili o mobili registrati successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

9. Il giudice fissa l'udienza per la comparizione delle parti entro il termine di 120 giorni dal deposito della relazione di stima. All'udienza, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile o un complesso di immobili, ovvero beni mobili registrati destinati all'esercizio d'impresa, il giudice nomina un custode che provvede alla conservazione, all'amministrazione ed alla valorizzazione dei beni, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali esistenti nell'impresa, per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili, ove si renda necessario, su istanza delle parti, fino a ulteriori 12 mesi. Il giudice, su istanza del creditore, sentito il debitore, può autorizzare il custode ad avvalersi delle società di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 59 del 2016, come modificato dalla relativa legge di conversione. Al custode si applicano le disposizioni di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale.

10. Il giudice, decorso il termine di cui al comma 9, ovvero un termine inferiore, valutate le risultanze della gestione come risultanti dai rendiconti prodotti dal custode e sentite le parti, fissa entro 90 giorni un'udienza per la vendita dei beni oggetto del patto di cui al comma 1 con offerte irrevocabili di acquisto al rialzo, con base d'asta il valore risultante dalla relazione di stima, di cui al comma 8. Il creditore provvede, altresì, ad avvisare gli altri creditori che sul bene oggetto di vendita hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, mediante un avviso contenente l'indicazione del credito per il quale procede, del titolo e dei beni oggetto di vendita.

11. Il giudice, con decreto, stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento dell'offerta pubblica di vendita, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto pre-

visto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura penale ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

12. All'udienza fissata per la vendita, se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. Alla distribuzione della somma ricavata, il giudice provvede in conformità alle disposizioni di cui al Libro III, Capo IV, del codice di procedura civile.

13. Qualora non venga presentata alcuna offerta, su istanza del creditore, sentito il debitore, il giudice con decreto dà atto dell'avveramento della condizione sospensiva. Il decreto costituisce titolo per la relativa annotazione nei pubblici registri.

14. All'udienza di cui al comma 9, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile ad uso abitativo, il debitore può, d'accordo con il creditore, conferire mandato a vendere il bene a un commissionario iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e nella vendita di cui all'articolo 169-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, conferendo al medesimo procura a riversare il ricavato della vendita su un apposito conto corrente bancario intestato alla procedura. Il giudice provvede alla ripartizione delle somme, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

15. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare o altri diritti su beni mobili registrati già oggetto del patto di cui al comma 1 siano sottoposti ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso, l'esecuzione è sospesa per l'espletamento del procedimento di cui al presente articolo."».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In conformità alla normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza e del mercato, Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire titoli rappresentativi di partecipazioni in ulteriori società ed organismi operanti in diversi settori economici e merceologici, cui sono attribuiti i compiti di cui al comma 2, primo periodo.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2016 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, lettera *b*) e per gli anni 2017 e 2018 sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, lettera *c*).».

2.5

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 e aggiunto seguente articolo:

"Art. 48-bis.

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento bene immobile sospensivamente condizionato).

Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. Il valore commerciale dell'immobile è concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto; le parti hanno la facoltà di stabilire anche le modalità di svalutazione"».

2.6

TURANO

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «nei confronti del pubblico» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 106»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al secondo periodo, dopo le parole: «qualora il finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»;*

2) *dopo le parole: «sia già garantito da ipoteca» sono aggiunte le seguenti: «e sia già in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto»;*

c) *al comma 5, secondo periodo, le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse;*

d) *al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «del patto di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «disponendo altresì lo liberazione dell'immo-*

bile in favore dell'istante ai sensi dell'articolo 560 del codice di procedura civile»;

2) *al terzo periodo, le parole:* «successivamente alta trascrizione del patto di cui al comma 1» *sono soppresse;*

e) *al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:* «il contratto di finanziamento» *sono aggiunte le seguenti:* «o lo sua modificazione di cui al comma 4,»;

f) *al comma 9 dopo le parole:* «condizione sospensiva» *sono aggiunte le seguenti:* « ai sensi dell'articolo 2668, comma terzo del codice civile»;

g) *dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:*

«12-bis. Ferma restando l'applicazione del regime sostitutivo opzionale di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il trasferimento sotto condizione sospensiva di cui al comma 1 e le connesse formalità di registrazione e trascrizione sono soggette all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200,00 per ciascuna di esse. Il successivo atto di accertamento dell'avveramento della condizione relativa al trasferimento è soggetto all'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200,00 per ciascuna di esse».

h) *dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:*

«13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca».

2.7

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 1, dopo le parole: «nei confronti del pubblico», *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 106».

2.8

BOTTICI

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata».

2.9

BOTTICI

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, sopprimere le parole: «o al medesimo collegata».

2.10

BOTTICI

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, sopprimere le parole: «e trasferire».

2.11

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il patto di cui al presente comma non è valido allorché sussista una sproporzione tra l'ammontare del finanziamento e il valore del bene o del diritto dato in garanzia».

2.12

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In nessun caso la concessione del finanziamento può essere condizionata all'inserimento nel contratto di finanziamento della clausola di cui al presente comma».

2.13

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, dopo le parole: «a norma del comma 5», aggiungere la frase: «il valore commerciale dell'immobile è concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto; le parti hanno la facoltà di stabilire anche le modalità di svalutazione».

2.15

BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di sottoscrizione del patto di cui al comma 1, il creditore è obbligato a non revocare per almeno 180 giorni successivi alla stipulazione del patto di cui al medesimo comma eventuali linee di credito in essere intestate al sottoscrittore del patto».

2.16

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» aggiungere le seguenti: «solo se l'ammontare del debito inadempito sia superiore al 40 per cento del finanziamento originario e».

2.17

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» aggiungere le seguenti: «solo se l'ammontare del debito inadempito sia superiore al 35 per cento del finanziamento originario e».

2.18

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» aggiungere le seguenti: «solo se l'ammontare del debito inadempito sia superiore al 30 per cento del finanziamento originario e».

2.14

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCKSIA, MUSSINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La concessione del finanziamento non può in alcun caso essere subordinata o condizionata alla stipula del patto di cui al comma 1».

2.19

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, in fine, sostituire le parole: «e delle spese di trasferimento» con le seguenti: «. Le spese e gli oneri di trasferimento sono posti a carico del creditore».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 8, primo periodo, infine, sopprimere le parole: «comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento».

2.20

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo».

2.21

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Il debito inadempito riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso».

2.22

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il debito inadempito riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.».

2.23

CARRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il debito inadempito riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.».

2.24

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il debito inadempito riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.».

2.25

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCSIA, MUSSINI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, l'avvalersi del patto da parte del creditore estingue l'obbligazione del debitore garantita dallo stesso.».

2.26

CARRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino *standard* affidabili. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente comma, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle banche e delle imprese e tenendo anche conto degli *standard* valutativi definiti in sede di autoregolamentazione».

2.27

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I finanziatori applicano *standard* affidabili per la valutazione dei beni immobili. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino *standard* affidabili. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente comma, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle banche e delle imprese e tenendo anche conto degli *standard* valutativi definiti in sede di autoregolamentazione».

2.28

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I finanziatori applicano *standard* affidabili per la valutazione dei beni immobili. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i

finanziatori assicurano che questi ultimi adottino *standard* affidabili. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione Imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente comma, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle banche e delle imprese e tenendo anche conto degli *standard* valutativi definiti in sede di autoregolamentazione».

2.29

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della stima di cui al comma 2, la valutazione è svolta da persone altamente competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta le disposizioni attuative del comma 2-bis. dell'articolo 48-bis. del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese.».

2.30

Gianluca ROSSI, CUCCA, GUERRA

Al comma 3, dopo le parole: «entro il terzo grado» aggiungere le seguenti: «e a immobili già gravati da un diritto reale di garanzia».

Conseguentemente sopprimere i commi 10, 11 e 12.

2.31

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sopprimere il comma 4.

2.32

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento».

2.33

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «o, anche per i contratti» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.34

BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4, sopprimere le parole: «o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali».

2.35

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali».

2.36

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 4, sopprimere le parole da: «o, anche per i contratti» fino alla fine del periodo.

2.37

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4, sostituire le parole da: «o, anche per i contratti in corso» fino alla fine del comma con le seguenti: «. Non può in ogni caso essere stipulato il patto di cui al comma 1 qualora vi siano trascrizioni o iscrizioni precedenti all'iscrizione di eventuale ipoteca a garanzia del finanziamento».

2.38

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCKSIA, MUSSINI

Al comma 4, primo periodo, le parole: «anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse.

2.39

GIBIINO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4, dopo le parole: «conclusione del contratto di finanziamento o», sopprimere le parole: «anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto».

2.40

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 4, dopo le parole: «conclusione del contratto di finanziamento», sopprimere le parole: «anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto».

2.41

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.».

2.42

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 4, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per i contratti in corso il patto di cui al comma 1 può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118».

2.43

CARRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i contratti in corso il patto può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre edizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

2.44

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.» , al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i contratti in corso il patto può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

2.45

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i contratti in corso il patto può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

2.46

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 4, sopprimere il seguente periodo: «Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria».

2.47

BOTTICI

Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

2.48

BOTTICI

Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il patto di cui al comma 1 non può essere stipulato qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca e siano presenti trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1».

2.49

BOTTICI

Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, non prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1».

2.50

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora il finanziamento di cui al comma 1 sia già garantito da ipoteca e sia già in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e sui diritti di prelazione contrattuali o legali costituiti o comunque gravanti sull'immobile oggetto del patto successivi all'iscrizione ipotecaria, fermo quanto previsto al successivo comma 8».

2.51

TURANO

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 in fine aggiungere le seguenti parole: «e sui diritti di prelazione contrattuali o legali costituiti o comunque gravanti sull'immobile oggetto del patto successivi all'iscrizione ipotecaria, fermo quanto previsto al successivo comma 8. Il patto di cui al comma 1 deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2643 e 2655 del codice civile»;*

b) *al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui il patto di cui al comma 1 sia stato stipulato in relazione a contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali, il creditore deve versare le somme necessarie a soddisfare i creditori ipotecari di grado successivo al proprio e anteriori alla trascrizione del patto, nei limiti dell'eccedenza tra il valore di stima dell'immobile e l'ammontare del debito derivante dal finanziamento ipotecario in adempimento comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. A tal fine i ereditari aventi diritto, entro 90 gg dalla comunicazione del perito, devono chiedere al creditore di cui*

comma 1, l'attribuzione delle somme di loro spettanza indicando un conto corrente bancario per il versamento. La disposizione si applica in ogni ipotesi in cui vi siano iscrizioni o trascrizioni opponibili al creditore di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 10.»

2.52

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono comunque fatte salve le trascrizioni e iscrizioni precedenti alla stipula del patto di cui al comma 1».

2.53

MOSCARDELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento è pari ad un ammontare in ogni caso equivalente a dodici rate mensili, anche quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del rimborso. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore, qualora intenda avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, è tenuto a notificare al debitore se, diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.»

2.54

BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debi-

tore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre diciotto mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento».

2.55

BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento».

2.56

BOTTICI

Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente:

«5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sedici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sedici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sedici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento».

2.57

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha ina-

dempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.».

2.58

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.».

2.59

CARRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.».

2.60

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.».

2.61

BOTTICI

Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.».

2.62

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 48-bis., comma 5, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere la frase: «precisando l'ammontare del credito per cui procede».

2.63

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «si ha in adempimento quando», inserire le seguenti: «in caso di finanziamento concesso a partire dall'81 per cento fino al 100 per cento del valore del bene»;*

b) *al primo periodo, dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento,» inserire le seguenti: «In caso di finanziamento concesso fino all'80 per cento del valore dell'immobile si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi».*

2.64

GIBIINO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «si ha inadempimento quando», inserire le parole: «in caso di finanziamento concesso a partire dall'81 per cento fino al 100 per cento del valore del bene»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di finanziamento concesso fino all'80 per cento del valore dell'immobile si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 12 mesi».*

2.65

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 5, ovunque ricorra, sostituire le parole: « sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

2.66

RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5, sostituire le parole: «tre rate» con le seguenti: «dodici rate» e sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «dodici mesi», ovunque ricorrono.

2.67

RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5, sostituire le parole: «tre rate» con le seguenti: «sei rate» e sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «dodici mesi», ovunque ricorrono.

2.68

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, il capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*
 - b) *dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento», inserire le seguenti: «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 25 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».*
-

2.69

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*
 - b) *dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento», inserire le seguenti: «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 20 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».*
-

2.70

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*

b) *dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento», inserire le seguenti: «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 10 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».*

2.71

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» ovunque ricorrono.

2.72

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.73

GALIMBERTI

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.74

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 5, primo periodo, le parole: «almeno tre rate», sono sostituite dalle seguenti: «almeno sei rate», e le parole: «per oltre sei mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per oltre nove mesi».

2.75

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «diciotto»;*
 - b) *sostituire le parole: «, anche non consecutive,» con la seguente: «consecutive»,*
-

2.76

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», comma 5, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate» con le seguenti: «di diciotto rate anche non consecutive»;*
 - b) *dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento», inserire le seguenti: «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 25 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».*
-

2.77

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», comma 5, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate» con le seguenti: «di diciotto rate anche non consecutive»;*
 - b) *dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento», inserire le seguenti: «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 20 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».*
-

2.78

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate» *con le seguenti:* «di diciotto rate anche non consecutive»;

b) *dopo le parole:* «previsto nel contratto di finanziamento», *inserire le seguenti:* «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 10 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».

2.79

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, sostituire le parole: «si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate» *con le seguenti:* «di diciotto rate anche non consecutive».

2.80

STEFANO, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «diciotto».

2.81

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* «tre» *con la seguente:* «quindici»;

b) *sostituire le parole:* «, anche non consecutive,» *con la seguente:* «consecutive».

2.82

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quindici».

2.83

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dodici»;*
 - b) *sostituire le parole: «, anche non consecutive,» con la seguente: «consecutive».*
-

2.84

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dodici».

2.85

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci»;*
 - b) *sostituire le parole: «, anche non consecutive,» con la seguente: «consecutive».*
-

2.86

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci».

2.87

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «nove»;*
 - b) *sostituire le parole: «, anche non consecutive,» con la seguente: «consecutive».*
-

2.88

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «nove».

2.89

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei»;*
 - b) *sostituire le parole: «, anche non consecutive,» con la seguente: «consecutive».*
-

2.90

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire le parole: «tre rate» con le seguenti: «sei rate».

2.91

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCSIA, MUSSINI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «tre rate» con le seguenti: «sei rate».

2.92

SCIASCIA, MESSINA, CARRARO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «tre rate» con le seguenti: «sei rate».

2.93

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

2.94

PEPE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «tre rate» con le seguenti: «sei rate».

2.95

GALIMBERTI

Al comma 5 al primo periodo sopprimere le parole: «, anche non».

2.96

SCIASCIA, MESSINA, CARRARO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata» con le seguenti: «o per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata» e le parole: «ovvero, per oltre sei mesi,» con le seguenti: «ovvero, per oltre nove mesi».

2.97

RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5, dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento.», inserire le seguenti: «Non è

considerato inadempiente, per gli effetti del presente articolo, l'imprenditore che abbia adempiuto per oltre due terzi l'obbligazione derivante dal contratto di finanziamento, se l'immobile è bene strumentale per l'attività aziendale».

2.98

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore è tenuto a comunicare al debitore a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata o altra comunicazione equivalente e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti reali derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.»

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parole: «notificazione» con la seguente: «comunicazione».

2.99

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art.48-bis», al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Al verificarsi dei presupposti» con le seguenti: «Entro dodici mesi dal verificarsi dei presupposti».

2.100

TURANO

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni;

a) al comma 5, secondo periodo, la parola «notificare» è sostituita dalle seguenti: «comunicare al debitore a mezzo di raccomandata a mezzo ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o altra comunicazione equivalente» e dopo le parole: «nonché a coloro che hanno diritti» è aggiunta la seguente: «reali»;

b) *al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:*

i. *al primo periodo, la parola: «notificazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;*

ii. *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il perito procede secondo i criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile entro 60 gg dalla nomina».*

iii. *al terzo periodo, dopo le parole: «coloro che hanno diritti» è aggiunta la seguente: «reali»*

c) *al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:*

i. *le parole: «Qualora il debitore contesti la stima», sono sostituite dalle seguenti: «Le contestazioni della stima devono essere presentate a pena di decadenza mediante ricorso al Presidente del Tribunale di cui al comma 6, entro 45 giorni dalla comunicazione del perito. In presenza di contestazioni,».*

ii. *dopo le parole: «eventuale fondatezza della contestazione incide» sono aggiunte le seguenti: «in via esclusiva».*

2.101

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 5, inserire in fine le seguenti parole: «, precisando l'ammontare del credito per cui procede».

2.102

RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso, il creditore non può avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, quando l'ammontare del debito residuo risulti inferiore ad un terzo del valore del finanziamento concesso e l'immobile sia bene strumentale all'attività d'impresa,».

2.103

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

All'articolo 2, al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», il comma 6, è sostituito dal seguente: «Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, senza che il debitore od il terzo abbiano

estinto l'obbligazione pecuniaria, il creditore comunica loro che la condizione si è verificata e che quindi procederà con gli ulteriori adempimenti per il perfezionamento del trasferimento del bene e per la annotazione della cancellazione della condizione sospensiva».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

2.104

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, senza che il debitore od il terzo abbiano estinto l'obbligazione pecuniaria, il creditore comunica loro che la condizione si è verificata e che quindi procederà con gli ulteriori adempimenti per il perfezionamento del trasferimento del bene e per la annotazione della cancellazione della condizione sospensiva».

2.105

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1».

2.106

GALIMBERTI

Al comma 6 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

2.107

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art.48-bis», al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il perito nominato ai sensi del presente comma non deve aver avuto, nè avere in corso al momento della nomina, alcun tipo di rapporto con la banca creditrice».

2.108

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «Il perito», aggiungere le seguenti: «, entro novanta giorni dalla nomina,».

2.109

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sopprimere il comma 7.

2.110

GALIMBERTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore non può avvalersi degli effetti del patto sino alla presentazione di una nuova stima che, se contestata dalle parti, sarà rimessa al giudice dell'esecuzione per la decisione finale».

2.111

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il debitore ha comunque il diritto di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e con le forme di quanto disposto agli articoli 615 o 617 del codice di procedura civile e conseguentemente chiedere, ri-

correndone le condizioni, la sospensione del trasferimento dell'immobile ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedure civile».

2.112

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 8 con il seguente: « La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata 60 giorni dopo la notificazione/comunicazione di cui al comma 6, al debitore e all'eventuale terzo datore ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, esente da spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito».

2.113

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata 60 giorni dopo la notificazione/comunicazione di cui al comma 6 al debitore e all'eventuale terzo datore ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, esente da spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito».

2.115

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 8, primo periodo, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento».

2.116

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento», con le seguenti: «. Le spese ed i costi di trasferimento sono a carico del creditore».

2.117

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «conto corrente bancario», inserire le seguenti: «senza spese».

2.118

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «deve accreditare», inserire le seguenti: «entro 3 mesi dalla comunicazione del valore di stima.».

2.114

Gianluca Rossi

Al comma 8, dopo la parola: «inadempito.», aggiungere le seguenti: «Al fine di tutelare i diritti dei creditori ipotecari diversi da colui che ha acquisito la proprietà dell'immobile, qualora vi siano ulteriori creditori iscritti rispetto a quello che ha richiesto di avvalersi del patto di cui al comma 1 e non ricorra quanto previsto dal comma 10, il pagamento dell'eventuale differenza deve essere eseguito su un conto corrente presso il tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. Successivamente al deposito delle somme, al fine di ottenere il versamento in proprio favore di quanto

versato, il debitore deve notificare ai creditori iscritti un avviso in cui indica l'ammontare delle somme depositate, il tribunale, i diritti oggetto di trasferimento ed i relativi beni immobili, il valore di stima dei beni immobili e/o dei relativi diritti. I creditori iscritti, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, possono formulare istanza al Presidente del Tribunale, affinché provveda con decreto alla distribuzione delle somme ai creditori ipotecari ovvero al debitore».

Conseguentemente, al comma 13, dopo lo parola: «sospensiva.», aggiungere il seguente periodo: «La cancellazione dell'ipoteca da parte del creditore consegue i medesimi effetti della dichiarazione di cui al presente comma».

2.119

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare i diritti dei creditori ipotecari diversi da colui che ha acquisito la proprietà dell'immobile, qualora vi siano ulteriori creditori iscritti rispetto a quello che ha richiesto di avvalersi del patto di cui al comma 1 e non ricorra quanto previsto dal comma 10, il pagamento dell'eventuale differenza deve essere eseguito su un conto corrente presso il tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. Successivamente al deposito delle somme, al fine di ottenere il versamento in proprio favore di quanto versato, il debitore deve notificare ai creditori iscritti un avviso in cui indica l'ammontare delle somme depositate, il tribunale, i diritti oggetto di trasferimento ed i relativi beni immobili, il valore di stima dei beni immobili e/o dei relativi diritti. I creditori iscritti, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, possono formulare istanza al Presidente del Tribunale, affinché provveda con decreto alla distribuzione delle somme ai creditori ipotecari ovvero al debitore».

2.120

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del

comma 5 e documenta tutti i successivi adempimenti, inclusa la stima dell'immobile».

2.121

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 9, dopo le parole: «del comma 5», aggiungere la frase: «e documenta tutti i successivi adempimenti, inclusa la stima dell'immobile».

Conseguentemente, la frase: «producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile», è soppressa.

2.122

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», sopprimere i commi 10, 11 e 12.

2.123

BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione».

Conseguentemente sopprimere il comma 11.

2.124

Gianluca ROSSI, GUERRA

Al comma 10, sostituire le parole: «da un esperto», con le seguenti: «, con equo apprezzamento, da un esperto indipendente,».

2.125

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento ai sensi del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al venti per cento dell'ammontare del finanziamento concesso».

2.126

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al 10 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso».

2.127

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al 10 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso».

2.128

CARRARO

Dopo il comma 10, capoverso «Art. 48-bis», aggiungere il seguente:

«10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore alla per cento dell'ammontare del finanziamento concesso».

2.129

BOTTICI, BLUNDO

Al comma 11, al paragrafo «Art. 48-bis.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.130

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Ferma restando l'applicazione del regime sostitutivo opzionale di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il trasferimento sotto condizione sospensiva di cui al comma 1 e le connesse formalità di registrazione e trascrizione sono soggette all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200,00 per ciascuna di esse. Il successivo atto di accertamento dell'avveramento della condizione relativa al trasferimento è soggetto all'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200,00 per ciascuna di esse».

2.131

BARANI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ferma restando l'applicazione del regime sostitutivo opzionale di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il trasferimento sotto condizione sospensiva di cui al comma 1 e le connesse formalità di registrazione e trascrizione sono soggette all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200,00 per ciascuna di esse. Il successivo atto di accertamento dell'avveramento della condizione relativa al trasferimento è soggetto all'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200,00 per ciascuna di esse».

2.132

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ferma restando l'applicazione del regime sostitutivo opzionale di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il patto di cui al comma 1 è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00 e le connesse formalità, nonché gli atti inerenti al successivo trasferimento sono soggetti all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria e all'imposta catastale nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna».

2.133

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 13, premettere il seguente periodo: «Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo».

2.134

TURANO

Dopo il comma 13, capoverso «Art. 48-bis.», aggiungere, in fine, il seguente:

«13-bis. Qualora venga stipulato il patto di cui al comma 1, le banche che detengono quote di partecipazione nelle società di intermediazione immobiliare, non possono procedere alla vendita dei beni immobili ad esse trasferiti in virtù del patto medesimo, tramite le agenzie immobiliari di proprietà della banca stessa».

2.135

Luigi MARINO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Qualora venga stipulato il patto di cui al comma 1, le banche che detengono quote di partecipazione nelle società di intermediazione immobiliare, non possono procedere alla vendita dei beni immobili ad esse trasferiti in virtù del patto medesimo, tramite le agenzie immobiliari di proprietà della banca stessa».

2.136

GIBINO

Dopo il comma 13, capoverso «Art. 48-bis», inserire il seguente:

«13-bis. Qualora venga stipulato il patto di cui al comma 1, le banche che detengono quote di partecipazione nelle società di intermediazione immobiliare, non possono procedere alla vendita dei beni immobili ad esse trasferiti in virtù del patto medesimo, tramite le agenzie immobiliari di proprietà della banca stessa».

2.137

CARRARO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis, Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole a vantaggio del cliente da introdurre nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano anche le condizioni e le modalità per la sospensione del paga-

mento della quota capitale dei finanziamenti in caso di temporanea difficoltà del debitore».

2.138

TURANO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole a vantaggio del cliente da introdurre nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano anche le condizioni e le modalità per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in caso di temporanea difficoltà del debitore».

2.139

MARINELLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole a vantaggio del cliente da introdurre nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre

1993, n. 385 erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano anche le condizioni e le modalità per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in caso di temporanea difficoltà del debitore».

2.140

GIROTTI, BOTTICI

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese, linee guida per l'individuazione dei criteri per la definizione di clausole a vantaggio del cliente nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.1

MARINELLO, Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme transitorie relativa ai crediti ipotecari)

1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili, previa ammissione al passivo fallimentare possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario nei limiti della quota a lui spettante. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene attribuita al fallimento.

3. Nei casi di inizio dell'azione esecutiva sui beni ipotecati di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, il curatore non può procedere alla vendita in sede concorsuale senza il consenso del creditore.

4. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, e corrispondente al credito complessivo, l'importo da versare deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice, in misura conforme alle scritture contabili.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

2.0.2

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili, previa ammissione al passivo fallimentare possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario nei limiti della quota a lui spettante. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene attribuita al fallimento.

3. Nei casi di inizio dell'azione esecutiva sui beni ipotecati di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, il curatore non può procedere alla vendita in sede concorsuale senza il consenso del creditore.

4. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, e corrispondente al credito complessivo, l'importo da versare deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice, in misura conforme alle scritture contabili.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

2.0.3

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili, previa ammissione al passivo fallimentare possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario nei limiti della quota a lui spettante. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene attribuita al fallimento.

3. Nei casi di inizio dell'azione esecutiva sui beni ipotecati di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, il curatore non può procedere alla vendita in sede concorsuale senza il consenso del creditore.

4. Nei casi di versamento diretto al credito re della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, e corrispondente al credito complessivo, l'importo da versare deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice, in misura conforme alle scritture contabili.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

2.0.4

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili, previa ammissione al passivo fallimentare possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario nei limiti della quota a lui spettante. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene attribuita al fallimento.

3. Nei casi di inizio dell'azione esecutiva sui beni ipotecati di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, il curatore non può procedere alla vendita in sede concorsuale senza il consenso del creditore.

4. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, e corrispondente al credito complessivo, l'importo da versare deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice, in misura conforme alle scritture contabili.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.».

2.0.5

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Locazione finanziaria ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore)*

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo a restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente. Nella procedura di vendita e ricollocazione del bene il concedente deve attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.

4. Ai fini di cui al comma 3, salvo il patto contrario con l'utilizzatore, in caso di immobile il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene decorso un congruo termine dalla comunicazione all'utilizzatore dell'importo che prevede di ricavare dalla vendita o da altra collocazione e le relative modalità di pagamento, ed in assenza di un'offerta irrevocabile e migliorativa di acquisto del bene da parte di un terzo acquirente per il tramite dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.0.6

VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione finanziaria ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo a restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente. Nella procedura di vendita e ricollocazione del bene il concedente deve attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.

4. Ai fini di cui al comma 3, salvo il patto contrario con l'utilizzatore, in caso di immobile il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene decorso un congruo termine dalla comunicazione all'utilizzatore dell'importo che prevede di ricavare dalla vendita o da altra collocazione e le relative modalità di pagamento, ed in assenza di un'offerta irrevocabile e migliorativa di acquisto del bene da parte di un terzo acquirente per il tramite dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.0.7

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera *d*) del citato decreto.

2. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

4. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata e i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Presidente del Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».

2.0.8

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, a condizione

che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera *d*) del citato decreto.

2. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

4. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata e i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Presidente del Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse.

2.0.9

MARINELLO, Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla normativa sulle domande tardive di crediti)

1. All'articolo 101, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, le parole: "in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi" sono soppresse;*

b) *l'ultimo comma è soppresso».*

2.0.10

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 101, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al primo comma, sono soppresse le parole: "in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi";*
 - b) *è soppreso l'ultimo comma».*
-

2.0.11

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 101, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al primo comma, sono soppresse le parole: "in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi";*
 - b) *è soppreso l'ultimo comma».*
-

2.0.12

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 101, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al primo comma, sono soppresse le parole: "in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi";*
 - b) *è soppreso l'ultimo comma».*
-

2.0.13

MARINELLO, Luigi MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche al decreto legislativo n. 170 del 2004)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *t*) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente decreto legislativo gli 'strumenti finanziari' includono altresì le azioni non dematerializzate rappresentate da certificati cartacei"».

2.0.14

TURANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1, lettera *t*) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente decreto legislativo gli 'strumenti finanziari' includono altresì le azioni non dematerializzate rappresentate da certificati cartacei"».

2.0.15

BARANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1, lettera *t*) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente decreto legislativo gli 'strumenti finanziari' includono altresì le azioni non dematerializzate rappresentate da certificati cartacei"».

2.0.16

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI,
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, lettera *t*) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente decreto legislativo gli 'strumenti finanziari' includono altresì le azioni non dematerializzate rappresentate da certificati cartacei"».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 24 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 260

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT), E DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI FLC CIGL, CISL UNIVERSITÀ E UIL RUA, IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 322 E CONNESSI (STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)

Plenaria

280^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015*, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore LIUZZI (*CoR*) che la 7^a Commissione è chiamata ad esprimere una relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge in titolo, recante la legge di delegazione europea 2015. Ricorda che quest'ultima è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento europeo introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, di riforma delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea.

Informa poi che il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge in titolo, che è stato modificato dalla XIV Commissione in sede referente ed approvato dall'Assemblea il 27 aprile 2016.

Per quanto attiene alle competenze della 7^a Commissione, in tema di cultura, segnala l'articolo 20, in cui sono fissati principi e criteri specifici di delega con riguardo al recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno. Tale articolo è stato inserito attraverso un emendamento del relatore in XIV Commissione durante la prima lettura.

La direttiva 2014/26/UE, prosegue il relatore, intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti; inoltre, la direttiva mira a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, sebbene la gestione dei diritti d'autore su base territoriale resti la norma. Ciò anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*. Ritiene peraltro che lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni del diritto d'autore.

Fa presente quindi che i principi e criteri per l'esercizio della delega in questione riguardano in generale una serie articolata di obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri. Tali principi e criteri recepiscono a suo avviso in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza. Nota infine che la direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una specifica forma giuridica. Sul piano della partecipazione ai processi

decisionali, osserva che la direttiva è molto più puntuale dei principi e criteri della delega, prevedendo all'articolo 8 che l'assemblea generale dei membri sia convocata con una periodicità fissa, almeno annuale. Afferma inoltre che la stessa direttiva è assai rigorosa per quanto concerne il controllo sull'applicazione delle norme di recepimento del suo contenuto, dovendo gli Stati membri assicurare adeguati poteri di vigilanza e sanzione in capo ad autorità competenti designate a tale scopo.

Rammenta in conclusione che la 7^a Commissione ha svolto l'audizione della SIAE lo scorso 23 marzo in cui sono stati affrontati anche aspetti concernenti la predetta direttiva 2014/26/UE.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice Elena FERRARA (PD) che il disegno di legge in titolo è il risultato di un testo unificato di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, e ha lo scopo di sostenere il patrimonio culturale immateriale, adeguando la normativa italiana alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge n. 167 del 2007.

Rammenta poi che la legge n. 77 del 2006 concerne misure di sostegno a favore dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista Unesco del patrimonio mondiale. Il disegno di legge in esame novella quindi, all'articolo 1, la predetta legge n. 77 estendendo anche agli elementi del patrimonio culturale immateriale il valore simbolico e la priorità di intervento già riconosciuti ai siti italiani inseriti nella summenzionata lista Unesco.

In conclusione, dà conto dell'articolo 2, che stanziava 800.000 euro per il 2016 per la riqualificazione di tali siti e del patrimonio culturale immateriale.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 31 maggio, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2342) Deputato Caterina PES ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) illustra l'emendamento 1.1, sottolineando la necessità di elevare a monumento nazionale anche il luogo di detenzione di Antonio Gramsci a Turi, tenuto conto che proprio in quella sede egli elaborò la sua opera principale.

Si danno per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.3 e l'ordine del giorno n. 1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa indi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 1 sottolineando la necessità di potenziare percorsi di educazione civica e interculturale accanto ai programmi di educazione economica e finanziaria.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 2 ritenendo necessario approvare misure legislative che tutelino maggiormente i risparmiatori. Con riguardo all'ordine del giorno n. 3 richiama l'opportunità di un impegno in sede europea ed internazionale per rendere più trasparente il mercato finanziario. Evidenzia infine la necessità di porre in essere stringenti misure di lotta alle ludopatie e al gioco d'azzardo.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) illustra l'emendamento 1.1 ritenendo importante estendere l'educazione economica e finanziaria anche ai prodotti assicurativi.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 1.6 richiamando la rilevanza della materia previdenziale.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si danno per illustrati così come tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 3.5, sostenendo l'importanza dell'educazione permanente degli adulti in materia economico-finanziaria.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'emendamento 3.18 motivando la necessità di coinvolgere adeguatamente gli istituti scolastici, in luogo di soggetti privati.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si danno per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) illustra l'emendamento 4.5, chiarendo i termini di un'assunzione di responsabilità finanziaria da parte dei soggetti che erogheranno competenze e servizi agli istituti scolastici.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché quelli volti a modificare il titolo del disegno di legge, si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nelle prossime settimane saranno svolte le ultime audizioni sui provvedimenti in titolo, al termine delle quali il relatore elaborerà un testo unificato. Comunica altresì che i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL Università e della UIL RUA, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno consegnato una documentazione e preannunciato un ulteriore materiale che –

unitamente ad eventuali integrazioni – saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) e della Federazione italiana pallavolo (FIPAV), in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Comunica inoltre che sul medesimo atto e nella medesima sede sono stati auditi oggi i rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo, i quali hanno preannunciato una documentazione che sarà anch'essa resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2342

G/2342/1/7

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2342, recante «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo di Gramsci in Ghilarza»,

premesso che:

il provvedimento in titolo, costituito di un solo articolo, dichiara la Casa Museo di Gramsci – sita a Ghilarza, provincia di Oristano – monumento nazionale;

la stessa appartiene attualmente al patrimonio immobiliare della Fondazione Berlinguer ed è sede dell'associazione «Casa Museo di Antonio Gramsci, centro di documentazione, ricerca e attività museali», avente lo scopo di favorire e promuovere la conoscenza del pensiero e dell'opera gramsciana, attraverso la fruizione della stessa da parte dei visitatori, soprattutto studenti;

considerato che:

risulta attualmente assente una legislazione nazionale che disciplini coerentemente le «dichiarazioni di monumento nazionale», garantendo alle stesse rilevanza giuridica ed efficacia. Inoltre, neanche il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio») definisce una puntuale procedura per l'ottenimento dello stesso riconoscimento, limitandosi a fornire, da un punto di vista tassonomico, cosa debba intendersi per bene culturale (art. 10), nonché a dichiarare l'inalienabilità degli «immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» (art. 54, comma 1, lettera *b*);

considerato altresì che:

a conferma di tale vuoto normativo, vi è che l'istituzione dei primi monumenti nazionali risale addirittura alla legge 7 luglio 1866, n. 3096, nella quale veniva sancito l'obbligo per lo Stato italiano appena formato di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici di notevole importanza, al fine di escluderli da possibili vendite o conversione in altri usi. Inoltre le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento a beni qualificati come «monumenti nazionali»: in par-

ticolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di interesse storico-relazionale, sulla quale anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso, se pur dopo decenni, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, talune perplessità;

rilevato che:

è quanto mai necessario procedere alla definizione di una legislazione nazionale, che istituisca un quadro normativo di riferimento e una precisa definizione di monumento nazionale, superando l'attuale opacità normativa, idonea solo a garantire il riconoscimento di mere onorificenze, nonché a produrre provvedimenti circoscritti come quello in esame,

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine opportune iniziative di carattere normativo utili a definire una disciplina organica in materia di «dichiarazione di monumento nazionale», al fine di evitare il ripetersi – come già avvenuto nella presente legislatura con la Basilica palladiana di Vicenza (di cui alla legge 14 aprile 2014, n. 64) – di iniziative legislative contenute e circoscritte come quella in esame che, anche se lodevoli da un punto di vista storico-culturale, vengono mosse da interessi strumentali;

a valutare che, in ordine alla definizione di una nuova e aggiornata disciplina organica di cui all'impegno precedente, ai beni dichiarati «monumento nazionale» sia garantita l'inalienabilità e che essi possano entrare nel novero delle «Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela», di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 1.

1.1

LIUZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È riconosciuto lo stesso valore alla cella di detenzione di Antonio Gramsci nel carcere di Turi, in provincia di Bari».

1.2

PETRAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sviluppare e potenziare i valori della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 la Casa Museo Gramsci attiva percorsi di approfondimento storico e culturale con le scuole di ogni ordine e grado.

1-ter. Alla Casa Museo Gramsci è riconosciuto, in qualità di monumento nazionale e ai fini di cui al comma 1-bis, un contributo di 1 milione di euro annui.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.3

PETRAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla Casa Museo Gramsci è riconosciuto, in qualità di monumento nazionale, un contributo pari a 1 milione di euro annui.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1196

G/1196/1/7

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premesso che:

il provvedimento in titolo ha quale dichiarata finalità lo sviluppo della pratica educativa della «cittadinanza economica» intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, di contribuire al benessere economico individuale e non solo;

tali capacità e competenze, finalizzate all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, non possono prescindere da una più generale sensibilizzazione a una forma di cittadinanza attiva e democratica, dal momento che conoscenze e sapere dimostrano la loro piena efficacia laddove rendono i cittadini liberi, capaci di pensare il mondo e le sue condizioni, nonché di analizzare le loro vicende individuali all'interno di un quadro più generale che è quello della comunità e della società nel suo insieme;

considerato che:

fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui al comma 7, lettera *d*), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola»), vi è lo «sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità»;

impegna il Governo a:

valutare e individuare gli interventi, anche a carattere normativo, affinché – fatta salva l'autonomia scolastica – siano definite le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado volta ad ampliare le conoscenze e le competenze in ambito psico-pedagogico formativo nonché civico, educativo e solidale, propedeutiche alla sensibilizzazione verso una cittadinanza attiva e democratica e all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

G/1196/2/7

MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premesso che:

il provvedimento in esame concorre alla definizione di un progetto all'educazione della cittadinanza economica che ha dunque quale obiettivo la formazione fin dall'età scolare di quelle capacità e competenze «che permettano al cittadino di divenire agente consapevole nell'arco della propria vita economica e sociale», dunque entro i più ampi margini della vita adulta di una consapevolezza non solo strettamente tecnica, ma che afferrisce al modo stesso in cui si decide di vivere e agire responsabilmente all'interno della società, e nelle forme che il vivere assume: rispetto, ad esempio, a educazione assicurativa, legalità, previdenza, lavoro, risparmio, ecc.

considerato che:

la gravissima crisi economica che stiamo attraversando è iniziata come crisi finanziaria nel 2007 negli Stati Uniti ed è ormai generalmente riconosciuto che una fra le cause della crisi finanziaria statunitense che ha poi contagiato, con effetti diversi, il resto del mondo dandole una dimensione planetaria è stata la sovrapposizione tra banche d'affari e banche commerciali che ha dato origine al fenomeno della cosiddetta «banca universale»: una banca, cioè, che esercita accanto alle tradizionali attività di credito alla clientela anche attività di investimento speculativo sui mercati finanziari (*trading*);

nell'ottobre 2012, su mandato della Commissione europea, un gruppo di esperti presieduto dal governatore della Banca centrale finlandese, Erkki Liikanen, incaricato di elaborare un rapporto sulle misure necessarie per ridurre le conseguenze del fallimento delle grandi banche, ha presentato un documento (cosiddetto «*Liikanen Report*») contenente una

serie di proposte di modifica strutturale del sistema bancario europeo tra le quali vi era anche la separazione delle attività di *trading* dalle altre attività bancarie. Tali attività, secondo la proposta Liikanen, dovrebbero essere svolte da entità legalmente e finanziariamente indipendenti, all'interno del medesimo gruppo bancario;

considerato altresì che:

il Rapporto Liikanen ha dato origine alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM (2014) 43, che ad oggi risulta non essere ancora attuata;

valutato infine che:

in entrambi i rami del Parlamento italiano giacciono numerose proposte di legge, trasversali a tutti gli schieramenti politici, che chiedono la separazione delle attività bancarie onde evitare che le crisi finanziarie originate da decisioni speculative possano produrre effetti di contagio all'economia reale con ripercussioni esiziali nei confronti dei risparmi delle famiglie e delle imprese;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché – per l'accesso dei cittadini a informazioni il più possibile chiare e trasparenti e a servizi costantemente aggiornati di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale – anche in accordo con i *partner* europei, siano calendarizzati al più presto tutti quei provvedimenti in materia economico-finanziaria depositati presso Camera e Senato, concluso l'*iter* e l'approvazione dei quali sarà possibile usufruire di una normativa che è premessa e garanzia del concetto stesso di «cittadinanza economica» così com'è delineato nel disegno di legge in titolo;

a rafforzare i poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) per vigilare sulla trasparenza del mercato dei prodotti finanziari venduti dalle banche al fine di aumentare la tutela dell'affidamento dei risparmiatori;

ad adottare tutte le necessarie misure normative volte a perseguire la separazione finanziaria e giuridica tra banche commerciali e banche d'affari.

G/1196/3/7

MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premessi che:

il provvedimento in titolo ha quale dichiarata finalità lo sviluppo della pratica educativa della «cittadinanza economica» intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, di contribuire al benessere economico individuale e non solo;

in sintonia con il *Memorandum* d'intesa «per l'avvio di un progetto sperimentale di formazione in materia economica e finanziaria in alcune scuole campione», siglato nel novembre del 2007 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca insieme con la Banca d'Italia, l'iniziativa di educazione finanziaria appare finalizzata, con chiari intenti didattici e pedagogici, a introdurre tale materia direttamente nei *curricula* scolastici, ed è volta a promuovere un programma di sviluppo in grado di assicurare alle giovani generazioni le competenze per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari;

considerato che:

ai maggiori oneri – di cui all'articolo 4 – «derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 3, e dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante [...] un ammontare annuo pari allo 0,1 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi»;

valutato che:

il Movimento 5 Stelle, oltre a disegni di legge segnatamente mirati, ha prodotto numerosi emendamenti e ordini del giorno in coerenza con il contrasto alla ludopatia fino all'istituzione – grazie anche al suo apporto – del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), di cui al comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

valutato altresì che:

ci troviamo, tuttavia, in presenza di un atteggiamento «schizofrenico», dal momento che si utilizza la copertura finanziaria ora citata per un provvedimento che intende concorrere alla definizione di un progetto all'educazione della cittadinanza economica con l'obiettivo specifico della formazione fin dall'età scolare di una consapevolezza non solo strettamente tecnica, ma che afferisce al modo stesso in cui si decide di vivere e agire responsabilmente all'interno della società, e nelle forme che il vivere assume: rispetto, ad esempio, a educazione assicurativa, legalità, previdenza, lavoro, risparmio, e via enumerando;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire le opportune risorse per perseguire le finalità del disegno di legge in esame usufruendo di coperture diverse da quelle previste, laddove l'essenza di un provvedimento sulla «cittadinanza economica» necessita di coperture che siano ideologicamente e strutturalmente in linea con quanto si intende perseguire;

a valutare l'opportunità di contrastare con ogni mezzo il fenomeno della ludopatia e del gioco d'azzardo.

Art. 1.

1.1

BONFRISCO, LIUZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per l'informazione e per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze e le competenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti ed i servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale offerti dal mercato. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione, istruzione e consulenza oggettiva».

1.2

SERRA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché del potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, di cui al comma 7, lettera d), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,».

1.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Ai commi 1, 2 e 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

1.4

SERRA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; sostituire le parole: «agente economico» con le seguenti: «attivo promotore»; dopo le parole: «scelte economiche» aggiungere le seguenti: «e civili»; sostituire, in fine, le parole: «al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale» con le seguenti: «al benessere civile individuale, nonché al benessere economico e sociale»;*

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sopprimere il comma 4;*

e) *nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «Comitato tecnico-scientifico».*

1.5

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Al comma 1, dopo le parole: «della cittadinanza economica» aggiungere le seguenti: «e dell'educazione finanziaria».

1.6

CONTE

Ai commi 1, 2 e 3, dopo la parola: «economica», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «, finanziaria e previdenziale».

1.7

CONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «sotto il profilo educativo della collettività in età adulta» con le seguenti: «con iniziative di educazione permanente degli adulti».

1.8

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per cittadinanza economica un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale;

b) per educazione finanziaria un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della sua vita di migliorare la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l'informazione, l'istruzione, una consulenza oggettiva, ovvero una combinazione delle tre, di sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il proprio benessere finanziario;».

1.9

LIUZZI

Al comma 2, dopo le parole: «capacità e competenze» inserire le seguenti: «in materia economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

1.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 2, dopo le parole: «scelte economiche» inserire le seguenti: «oltre che alla conoscenza delle leggi a tutela del consumatore che favoriscano la comparazione e la mobilità».

1.11

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «scelte economiche» inserire le seguenti: «volte all'acquisizione di competenze in materia economico-finanziaria per la gestione dei risparmi e per la scelta degli investimenti».

1.12

BONFRISCO, LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono essere realizzati:

a) dalle associazioni di consumatori con documentata esperienza in attività nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ed inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

b) dai soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

c) dalle associazioni nazionali e dagli enti accreditati per l'attività di formazione degli adulti;

d) dalle fondazioni bancarie, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese, dalle università e dai centri di ricerca universitari;

e) dagli enti ed associazioni nazionali accreditati nell'ambito delle attività di formazione e dalle associazioni iscritte al registro delle associazioni tenute dalle regioni con documentata esperienza in attività nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

f) dalle regioni.

2-ter. I progetti di cui al comma 2-bis sono trasmessi, dal 10 al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui al comma 3, che ne valuta la congruità e li approva in relazione alle risorse finanziarie disponibili,

con priorità ai progetti per i quali sia prevista una partecipazione finanziaria almeno paritaria da parte di soggetti privati.

2-quater. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui al comma 3, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra intermediari e clienti».

1.13

BLUNDO, SERRA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui al comma 3, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra intermediari e clienti».

1.14

BONFRISCO, LIUZZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce un Comitato tecnico-scientifico per la programmazione ed il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato», con il compito di:

a) elaborare una strategia nazionale di educazione economica e finanziaria ed un coerente programma di azione volto a promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione, affinché la collettività abbia accesso ad informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

b) programmare e coordinare le iniziative per l'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

c) definire gli obiettivi didattici che devono essere attesi all'esito del percorso educativo, misurabili e diversificati in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, orientati sia al medio che al lungo periodo;

d) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3;

e) verificare l'efficacia dei progetti realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere».

1.15

CONTE

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «,senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,»*

- *sopprimere i commi 3 e 4.*

1.16

LIUZZI

Al comma 3, alla lettera a) premettere la lettera:

«Oa) elaborare una strategia nazionale di educazione economica e finanziaria ed un coerente programma di azione, i cui pilastri fondamentali siano: la creazione di un portale nazionale di educazione finanziaria; iniziative volte a promuovere lo stabile inserimento delle competenze di base di economia e finanza nei programmi scolastici; la definizione di iniziative specifiche per gli adulti;».

1.17

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «relative alla cittadinanza economica».

1.18

LIUZZI

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) definire gli obiettivi didattici che devono essere attesi all'esito del percorso educativo, misurabili e diversificati in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, orientati sia al medio che al lungo periodo;».

1.19

BLUNDO, SERRA

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*). stabilire i criteri oggettivi e definiti – anche considerando le competenze e le esperienze pregresse – per l'accreditamento presso il medesimo Comitato dei soggetti qualificati e accreditati che lo compongono;».

1.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 3 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) valorizzare le diversità in tutte le loro espressioni al fine di garantire la crescita culturale ed economica degli studenti e delle studentesse, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza».

1.21

BONFRISCO, LIUZZI

Sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:

Il Comitato è composto da:

- a)* un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 3;
- b)* un parlamentare per ciascun ramo del Parlamento, nominato dai Presidenti delle rispettive Camere;
- c)* due rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo

136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

d) un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze;

e) un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo;

f) un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: Banca d'Italia, Associazione bancaria italiana (ABI), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISV AP), Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

g) un rappresentante delle associazioni nazionali e dagli enti accreditati per l'attività di formazione degli adulti;

h) un rappresentante dei soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

i) un rappresentante del sistema delle Fondazioni bancarie designato dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio spa (ACRI);

l) un rappresentante dei gestori di sistemi di informazioni creditizie;

m) un rappresentante delle società di gestione del risparmio, del credito alla famiglia e dei promotori finanziari.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Dall'istituzione del Comitato, che dura in carica tre anni, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso.

4-ter. Il Comitato trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, indicando in forma analitica i progetti presentati e quelli approvati e dando conto del loro stato di realizzazione e dei finanziamenti erogati».

1.22

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Al comma 4, dopo le parole: «Il comitato tecnico-scientifico», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «di cui al comma 3».

1.23

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 4, dopo le parole: «politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero dell'economia e delle finanze».

1.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 4, sostituire le parole: «del mondo economico e sociale» con le seguenti: «del mondo economico, sociale e del terzo settore».

1.25

LIUZZI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «del mondo economico e sociale» inserire le seguenti: «in particolare, le Autorità di vigilanza, le associazioni dei consumatori e di categoria, gli organismi del terzo settore e gli esponenti del mondo accademico».

1.26

LIUZZI

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In particolare, il Comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante delle Autorità di vigilanza competenti in materia, ovvero Banca d'Italia, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché da un rappresentante del mondo bancario, assicurativo e previdenziale».

1.27

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «attraverso riunioni periodiche» aggiungere le seguenti: «cui partecipano anche i rappresen-

tanti delle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative».

1.28

LIUZZI

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, il Comitato tecnico-scientifico si avvale delle linee guida tracciate dagli organismi internazionali di studi economici».

1.29

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di "Diritto ed Economia" (classe di concorso A046, ex A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora».

Conseguentemente all'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, valutati in euro 3,6 milioni nell'anno 2016, a euro 14,4 milioni nell'anno 2017, a euro 25,2 milioni nell'anno 2018, a euro 36 milioni nell'anno 2019 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

1.30

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'interno dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la "Commissione per l'educazione finanziaria", di seguito denominata "Commissione". L'Autorità ne nomina il Presidente e conferisce ad essa compiti e funzioni. La Commissione:

a) gestisce il sistema di validazione per i programmi di educazione finanziaria;

b) redige e pubblica annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto sullo stato dell'arte dell'educazione finanziaria in Italia;

c) convoca un ciclo di audizioni annuale, dalla durata non inferiore ai 15 giorni, aperto ai soggetti interessati e propedeutico all'elaborazione del rapporto annuale di cui alla lettera b);».

Conseguentemente, sostituire lo rubrica con la seguente: «(Finalità)».

1.31

BLUNDO, SERRA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da: un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze; un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo, un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia. Il Comitato dura in carica tre anni e a esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78».

1.32

BLUNDO, SERRA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da personalità di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, scelte in ambito giuridico, economico e sociale, che in ogni caso non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni stesse del Comitato e aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

1.0.1

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sistema di validazione, requisiti e misurazione dei programmi di educazione finanziaria)

1. I programmi di educazione finanziaria devono essere validati attraverso il portale telematico per l'educazione finanziaria, realizzato a cura dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente della Commissione per l'educazione finanziaria, di seguito denominata "Commissione", appositamente istituita.

2. I programmi di educazione finanziaria validati devono essere pubblicati sul portale, accompagnati da informazioni adeguate su obiettivo, destinatari, tempi e modi di erogazione, aree di competenza e tipologia.

3. I soggetti autorizzati a validare programmi di educazione finanziaria sono autorità pubbliche, istituti di istruzione, istituzioni finanziarie, intermediari, associazioni dei consumatori e organizzazioni sindacali, imprese del mercato finanziario, creditizio, assicurativo, previdenziale, organizzazioni sindacali e sociali e società di consulenza e formazione.

4. La validazione dei programmi di educazione finanziaria è subordinata alla conformità alla norma tecnica UNI 11402. Qualora venga allegata, al momento della richiesta di validazione, una certificazione di parte terza di tale conformità, i programmi di educazione finanziaria sono automaticamente validati. Tali programmi possono essere evidenziati con la denominazione «Educazione finanziaria di qualità».

5. L'erogazione dei programmi di educazione finanziaria deve essere condotta da formatori i cui requisiti minimi sono istruzione secondaria superiore se integrata da corsi di specializzazione di una durata minima

complessiva di 80 ore e con esperienza nella formazione maggiore di 1 anno con un volume minimale di attività di docenza di 100 ore su area tematica contigua.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, emana un regolamento con il quale stabilisce i criteri da indicare attraverso la procedura *online*, per la definizione della conformità alla norma tecnica UNI 11402 dei programmi richiedenti la validazione.

7. I soggetti che erogano programmi di educazione finanziaria devono mettere in atto procedure e modalità di misurazione dell’efficacia dei propri programmi e in relazione ai risultati raccolti deve essere sviluppata un’attività di monitoraggio al fine di identificare azioni correttive e miglioramenti dei programmi intrapresi. Tali procedure sono stabilite dal regolamento di cui al comma 6. I soggetti che erogano programmi di educazione finanziaria elaborano i risultati conseguiti e li trasmettono alla Commissione.

8. I soggetti partecipanti ai programmi di educazione finanziaria possono segnalare, attraverso il portale telematico, eventuali discrepanze tra quanto stabilito nella presente legge e le modalità ovvero il contenuto dei programmi a cui hanno partecipato, nonché non-conformità alla norma tecnica UNI 11402. Qualora la Commissione ritenga le segnalazioni fondate, può dare seguito ad accertamenti che, verificate eventuali violazioni, possono provocare la sospensione o l’espulsione permanente del soggetto erogatore dalla possibilità di validazione dei propri programmi di educazione finanziaria».

Art. 2.

2.1

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Al comma 1, sostituire le parole: « di un programma formativo», con le seguenti: «di programmi formativi» e dopo le parole: «alla cittadinanza economica» aggiungere le seguenti: «e all’educazione finanziaria» e dopo le parole: «contesto economico» aggiungere le seguenti: «e finanziario».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza economica e all’educazione finanziaria per i giovani)».

2.2

RUTA

Al comma 1, sostituire le parole: «cittadinanza economica», con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica» e le parole: «contesto economico», con le seguenti: «contesto giuridico ed economico».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta a conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole di istruzione primaria. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza giuridica ed economica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" e nelle scuole secondarie superiori introducendo, dove non è già previsto, l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti».

Conseguentemente ancora, sostituire la rubrica con la seguente: «Educazione alla cittadinanza giuridica ed economica per i giovani».

2.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica», con le seguenti: «educazione finanziaria».

2.4

CONTE

Al comma 1, dopo la parola: «economica», inserire le seguenti: «, finanziaria e previdenziale».

Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva, su temi di carattere economico, finanziario e previdenziale.».

Conseguentemente ancora, sostituire la rubrica con la seguente: «Educazione alla cittadinanza economica, finanziaria e previdenziale per i giovani».

2.5

SERRA

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; sostituire le parole: «contesto economico», con le seguenti: «contesto civico-sociale»;*

b) *al comma 2 sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «In ambito economico, educativo e finanziario», con le seguenti: «In ambito civico, educativo e solidale»;*

d) *al comma 3 sopprimere le parole da: «Hanno diritto» fino alla fine del comma.*

2.6

LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «rivolto ai giovani» inserire le seguenti: «orientato allo sviluppo delle competenze di base in materia di moneta e strumenti di pagamento; pianificazione e gestione del denaro; relazione rischio-rendimento, caratteristiche del sistema finanziario».

2.7

CONTE

Al comma 1 dopo la parola: «economico» aggiungere le seguenti: «e sociale».

2.8

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sperimentazione opera:

a) con riferimento alla cittadinanza economica, mediante la definizione di un apposito programma educativo rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei curricula scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti;

b) con riferimento all'educazione finanziaria, mediante la realizzazione di programmi di educazione finanziaria di durata triennale che prevedono il diretto coinvolgimento dei docenti degli istituti scolastici, opportunamente formati, che possono farsi affiancare dai soggetti indicati e accreditati ai sensi dell'articolo 1-bis.».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «, lettera a),».

2.9

CONTE

Al comma 2, dopo le parole: «La sperimentazione» aggiungere le seguenti: «, che costituisce parte integrante del Piano dell'offerta formativa, anche come insegnamento opzionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015,».

2.10

CONTE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva, su temi di carattere economico, finanziario e previdenziale,».

2.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Cittadinanza e Costituzione» aggiungere le seguenti: «affidato alle classi di concorso ex A043, A050, A017, A019, A037».

2.12

BONFRISCO, LIUZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti» con le seguenti: «allo scopo di sviluppare le metodologie ed i contenuti necessari per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione continua degli insegnanti».

2.13

CONTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La formazione dei docenti rientra fra le attività di aggiornamento previste dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.».

2.14

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I programmi educativi di cui al comma 2 sono finalizzati a consentire ai giovani di apprendere i fondamenti della gestione economica e finanziaria della propria vita e l'importanza dell'uso del tempo, delle risorse a disposizione e del risparmio per acquisire maggiore benessere futuro. A tal fine, i programmi privilegiano il consumo consapevole, la sostenibilità, la scelta consapevole degli investimenti finanziari, assicurativi e previdenziali.».

2.15

SERRA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sperimentazione di cui al comma 2, fatta salva l'autonomia scolastica, viene attuata di concerto con i docenti di sostegno e gli educatori al fine di predisporre il progetto educativo civico-sociale coerente con l'integrazione programmata e le finalità di cui all'articolo 1».

2.16

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 3, dopo le parole: «è costituito» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di in vigore della presente legge».

2.17

CONTE

Al comma 3, dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,»;*
 - *sopprimere i commi 3 e 4.*
-

2.18

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, coinvolgendo altresì le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative.».

2.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 3, dopo le parole: «efficacia finale» inserire le seguenti: «di cui fanno parte anche un dirigente scolastico e due docenti rispettivamente delle classi di concorso ex A017 e A019».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato individuato nel gruppo di ricerca di cui al comma precedente, può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola. Ai componenti del gruppo di ricerca di cui al precedente comma non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «organi collegiali» aggiungere le seguenti: «e al gruppo di ricerca di Educazione alla cittadinanza economica per i giovani, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente ancora, all'articolo 4 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 2 valutati in euro 150.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 3, dopo le parole: «efficacia finale» inserire le seguenti: «di cui fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni del terzo settore, individuate da uno specifico regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai com-

ponenti del gruppo di ricerca di cui al presente comma non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati».

2.21

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere l'educazione alla cittadinanza economica, le Camere di commercio, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sono autorizzate a realizzare attività di formazione e informazione su temi inerenti l'economia del territorio, orientando gli studenti a decisioni maggiormente consapevoli per operare all'interno del proprio contesto economico.».

2.0.1

SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Educazione alla cittadinanza attiva e democratica per i giovani)

1. Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché del potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, di cui al comma 7, lettera d), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta ad ampliare le conoscenze e le competenze in ambito psico-pedagogico formativo nonché civico, educativo e solidale. Tali competenze sono altresì finalizzate alla sensibilizzazione in favore di una cittadinanza attiva e democratica e all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

2. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza attiva e democratica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nelle linee-guida che preludono ai *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti».

Art. 3.

3.1

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un programma formativo» con le seguenti: «di programmi formativi», dopo le parole: «alla cittadinanza economica» aggiungere le seguenti: «e all'educazione finanziaria» e dopo le parole: «contesto economico» aggiungere le seguenti: «e finanziario.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza economica e all'educazione finanziaria per gli adulti)».

3.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

3.3

RUTA

Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza giuridica ed economica per gli adulti)».

3.4

SERRA

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; sostituire le parole: «contesto economico» con le seguenti: «contesto civico-sociale»;*

b) *al comma 2, alinea, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; sostituire le parole: «alle truffe e ai comportamenti economicamente rischiosi:» con le seguenti: «psicologica dovuta in particolare alla perdita dell'impiego, al mobbing sul posto di lavoro e al licenziamento:»;*

c) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risorse economiche» con le seguenti: «sicurezze sociali»;*

d) *al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) allontanando il rischio di sfruttamento da lavoro nero o i disagi derivanti dal soggiacere a qualsiasi forma di prevaricazione o "caporalato"»;*

e) *al comma 2 sopprimere la lettera c).*

3.5

CONTE

Al comma 1, dopo la parola: «economica» aggiungere le seguenti: «e sociale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sociale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza economica e sociale per gli adulti)».

3.6

LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenze e competenze» inserire le seguenti: «soprattutto sulle tematiche della gestione del reddito, indebitamento, investimento, previdenza ed assicurazioni».

3.7

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sperimentazione opera:

a) con riferimento alla cittadinanza economica, mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe ed ai comportamenti economicamente rischiosi:

1) conseguendo una maggiore capacità di gestione delle proprie risorse economiche;

2) allontanando il rischio di ludopatia, di soggezione ad usura o di dipendenza comportamentale patologica da strutture piramidali di affiliazione, motivata esclusivamente dalla prospettiva di un guadagno facile;

3) utilizzando gli emolumenti da lavoro secondo libere scelte individuali, assunte nella piena consapevolezza delle migliori modalità con cui fronteggiare la precarietà;

b) con riferimento all'educazione finanziaria, mediante la realizzazione di programmi di durata triennale rivolti ad adulti vulnerabili, ovvero alle fasce di cittadini più poveri, alle vittime di usura, di deprivazione affettiva, di ludopatie, ai cittadini che sono inseriti all'interno di programmi di sostegno pubblico al reddito e socio-sanitario, con finalità e modalità specifiche, da sviluppare anche mediante educatori che operano in qualità di assistenti sociali o volontari impegnati nelle reti di supporto. Tali programmi sono orientati alla gestione dei consumi, dei debiti e del risparmio. I risultati sono monitorati e costituiranno prassi di riferimento per ulteriori buone pratiche. In tutti i casi, le risorse che erogheranno programmi educativi, di norma rivolti al singolo cittadino, dovranno avere formazione specifica e disporre di strumenti professionali per svolgere un ruolo tanto delicato con professionalità e metodo.»

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «, lettera a),».

3.8

CONTE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva, su temi di carattere economico, finanziario e previdenziale,».

3.9

LIUZZI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «agli anziani» aggiungere le seguenti: «da estendersi, poi, gradualmente all'intera popolazione».

3.10

LIUZZI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b), c).

3.11

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «economiche» inserire le seguenti: «e sulla corretta destinazione delle stesse».

3.12

BLUNDO, SERRA

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) promuovendo iniziative di sensibilizzazione ed educazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;».

3.13

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) sviluppando maggiore consapevolezza nei confronti dei bisogni, attuali e futuri, propri e del nucleo familiare o relazionale, e assicurando in tal senso la conoscenza di nozioni di base previdenziali e assicurative;».

3.14

LIUZZI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «motivata esclusivamente dalla prospettazione di un guadagno facile».

3.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il programma di educazione finanziaria, di cui ai commi precedenti del presente articolo, contempla temi relativi alla scelta dei prodotti bancari e finanziari, alla concorrenza del mercato e agli strumenti da utilizzare per conoscere ed esercitare i propri diritti. Il fine ultimo è quello di far diventare gli adulti soggetti attivi consapevoli in grado di fare scelte economicamente corrette, positive per il singolo e per il mercato intero. I consumatori adulti devono essere messi a conoscenza di quali siano le tutele previste dalla legge in tema di informativa precontrattuale e gestione delle controversie».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «ai commi 2 e 2-bis.».

3.16

CONTE

Al comma 3 dopo le parole: «è costituito» inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,»;

- sopprimere i commi 3 e 4.

3.17

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 3, dopo le parole: «è costituito» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.18

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 3, sopprimere le parole: «da parte di soggetti privati», e inserire le seguenti: «presso le sedi degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado».

3.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 3 sostituire le parole: «di soggetti privati» con le seguenti: «dei docenti di scuola media superiore di secondo grado e universitario del sistema pubblico».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «0,1 per cento» con le seguenti: «0,5 per cento».

3.20

CONTE

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'attuazione del programma educativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni presenti sul territorio nazionale che abbiano adeguate competenze di tipo professionale, acquisite anche attraverso idonei percorsi formativi».

3.21

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*«3-bis. Le Camere di commercio realizzano, in raccordo con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, attività di formazione destinate alle *start up* e allo sviluppo delle conoscenze di giovani imprenditori, su temi economici e finanziari».*

3.22

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli appartenenti al gruppo di ricerca di cui al comma 3 in ogni caso non devono intrattenere rapporti di lavoro o collaborazione con aziende private, né avere interessi di qualsiasi natura che debbano ritenersi in conflitto con le funzioni stesse del gruppo di ricerca».

Art. 4.**4.1**

CONTE

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

4.2

SERRA

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.3

Mauro Maria MARINO, SUSTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 3, e del Comitato di cui all'articolo 1, comma 4-bis, e dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante destinazione, ai Ministeri rispettivamente interessati e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di un ammontare annuo pari allo 0,2 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono definite le modalità del riparto ed assegnazione delle risorse di cui al comma 3 ai Ministeri interessati e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 3, sostituire le parole: «dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici» con le seguenti: «delle sanzioni erogate ogni anno agli operatori dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.5

BONFRISCO, LIUZZI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato stesso. Per lo svolgimento dei progetti presentati, tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse monetarie non inferiori ad un terzo del costo dei progetti stessi. Sono inoltre definite apposite convenzioni con i soggetti che vogliono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari. Tale contribuzione può essere economica o sotto forma di altre risorse.

3-ter. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale».

4.6

BONFRISCO, LIUZZI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, indicando in forma analitica i progetti presentati e quelli approvati e dando conto del loro stato di realizzazione e dei finanziamenti erogati».

Tit.1

BONFRISCO, LIUZZI

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni in materia di educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

Conseguentemente, ovunque, ricorrano nel testo, sostituire le parole: «educazione alla cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

Tit.2

LIUZZI

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Legge sull'educazione economica e finanziaria».

Conseguentemente ovunque, ricorrano nel testo, sostituire le parole: «educazione alla cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione economica e finanziaria».

Tit.3

BONFRISCO, LIUZZI

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Norme sull'educazione economica e finanziaria».

Conseguentemente, ovunque, ricorrano nel testo, sostituire le parole: «educazione alla cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione economica e finanziaria».

Tit.4

RUTA

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme per l'educazione alla cittadinanza giuridica ed economica».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 24 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 120

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,20

*AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI RFI S.P.A. NELL'AMBITO DELL'ESAME
DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 299 (AGGIORNAMENTO ANNO 2015 DEL CON-
TRATTO TRA MINISTERO TRASPORTI E RFI)*

Plenaria

239^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale dei vertici di RFI SpA nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 299, svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 24 maggio 2016

Plenaria**240^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2130) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Disposizioni per il contrasto delle false cooperative

(2188) CALEO ed altri. – Disposizioni per il contrasto alle false cooperative
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il relatore ASTORRE (PD) riferisce sui lavori del Comitato ristretto che si è riunito la settimana precedente e nel quale si è registrato un generale consenso per le iniziative in titolo. Propone di assumere a base del seguito dell'esame il disegno di legge n. 2188 e di fissare un breve termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti. Nel contempo, comunica che il senatore Marino – che non può partecipare alla seduta odierna – gli ha trasmesso il testo di un emendamento, che contestualmente deposita, sul quale si era registrato il generale favore del Comitato ristretto.

Il presidente MUCCHETTI propone di fissare alle ore 12 del 9 giugno il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti da riferire al disegno di legge n. 2188.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Il PRESIDENTE dà conto del parere reso in data odierna dalla 5^a Commissione che è di nulla osta sull'emendamento 19.0.100 e sui relativi subemendamenti, nonché sugli emendamenti 34.200, 34.0.100 e 40.0.100. Il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 52.0.300, che è pertanto inammissibile.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) ritiene che si possa proseguire esaminando alcune proposte emendative, che indicherà, rinviando il complesso delle altre questioni alla settimana successiva alla sospensione dei lavori parlamentari connessa alle elezioni amministrative.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 19.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche a nome dell'altro relatore Luigi Marino, propone una riformulazione dell'emendamento 19.0.100/1 (con la soppressione delle parole da «e alla lettera c)», fino alla fine), sul quale il parere sarebbe favorevole.

Esprime poi parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sull'emendamento 19.0.100 dei relatori.

Il presidente MUCCHETTI, con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 19-*bis* proposto con l'emendamento dei relatori, chiede quale sia la *ratio* sottesa alla sostituzione delle parole: «Paese estero» con le altre: «Paese che non sia membro dell'Unione europea»; segnala, in particolare, che tale novella permetterebbe l'erogazione degli incentivi all'occupazione nel settore dei *call center* anche ad aziende che li delocalizzano in un Paese dell'Unione europea.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preliminarmente ricorda l'interesse del consumatore a conoscere il Paese in cui si trova fisicamente l'operatore del *call center* con cui entra in contatto. Evidenzia poi la contraddittorietà della norma, che si propone di evitare le delocalizzazioni all'estero e poi prevede incentivi nel caso in cui queste

si verificano, anche se con riferimento solo a quelle nell'ambito dell'Unione Europea.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) illustra diffusamente l'emendamento in esame, soffermandosi in particolare sulle sue finalità, ossia superare le lacune e le criticità applicative dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012. Quanto alla specifica richiesta del Presidente, fa rilevare che la sostituzione delle parole da lui ricordate è volta a conformare l'ambito di applicazione dell'articolo 24-*bis* sopra citato agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

In conclusione, se non vi sono ulteriori dubbi, propone che l'emendamento venga messo in votazione.

Il presidente MUCCHETTI riterrebbe opportuno che il richiamo agli obblighi comunitari fosse integrato con l'indicazione delle specifiche norme europee da cui essi derivano.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia come, nell'ambito dell'Unione europea, ci siano diversi regimi fiscali per le imprese: conseguentemente, con la disciplina prevista dall'emendamento dei relatori, un'impresa italiana potrebbe delocalizzare in uno Stato membro dell'Unione e godere contemporaneamente di un trattamento fiscale più favorevole e degli incentivi per l'occupazione nel settore dei *call center*, pur operando fuori dall'Italia. Conclude invitando il relatore e il Governo a chiarire la portata di questa proposta e preannuncia che, se insoddisfatto, voterà contro.

Il sottosegretario GENTILE fa presente che presso il Ministero dello sviluppo economico si stanno tenendo diversi tavoli tecnici sulla situazione dei *call center* italiani e che proprio davanti alla sua sede oggi è in corso una manifestazione di numerosi lavoratori del settore. A suo giudizio, sarebbe preferibile votare e approvare l'emendamento al più presto, e comunque possibilmente entro domani, anche per offrire un segnale distensivo nei confronti di tali lavoratori.

Il senatore ASTORRE (*PD*) interviene ricordando la delicatezza dei tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello sviluppo economico e segnalando che l'emendamento dei relatori conforma la normativa vigente al principio di libertà di stabilimento, sancito dal diritto europeo; conclude manifestando il proprio favore a votare l'emendamento 19.0.100 e i relativi subemendamenti, ricordando che il testo potrà essere perfezionato eventualmente durante la discussione in Assemblea.

Concordano il relatore TOMASELLI (*PD*), la senatrice VALDINOSI (*PD*) e il sottosegretario GENTILE.

Il presidente MUCCHETTI condivide la finalità di contrastare le delocalizzazioni all'estero, ma conferma che a suo giudizio sussiste l'esigenza di chiarire alcuni aspetti dell'emendamento dei relatori, con particolare riferimento al suo comma 3, in merito al quale – precisa – non ha una posizione, e che tuttavia egli ritiene richieda un ulteriore approfondimento.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), premettendo che i suoi interventi non sono di carattere ostruzionistico, ribadisce la sua contrarietà a una norma che consentirebbe a un'impresa italiana di delocalizzare, ad esempio, in Austria, Lussemburgo o in Irlanda per godere di un trattamento fiscale di maggior favore ottenendo anche degli incentivi per l'occupazione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che il comma 3 dell'emendamento dei relatori novella la normativa vigente sostituendo anche la parola: «aziende», con l'altra: «soggetti», ampliando ipoteticamente il suo ambito di applicazione. Ritiene sia utile acquisire ulteriori elementi di informazione e votare, quindi, in un momento successivo.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) si unisce a coloro che chiedono maggiori elementi di informazione sull'emendamento 19.0.100, sottolineando come le mobilitazioni in atto siano volte, in primo luogo, a tutelare l'occupazione nel settore dei *call center*.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) evidenzia l'importanza dell'emendamento in discussione, che, a suo parere, migliorerà notevolmente la legislazione in materia.

Il senatore SCALIA (*PD*) si sofferma sulle finalità dell'emendamento e ne sottolinea la rilevanza, anche in considerazione della situazione di crisi dei *call center* e del lavoro che sta svolgendo sul punto il Ministero dello sviluppo economico. Invita quindi a una rapida approvazione dell'emendamento in questione, convenendo con quanto già evidenziato dal senatore Astorre, ossia con la possibilità di perfezionare il testo – se necessario – durante la discussione in Assemblea.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto delle sollecitazioni che pervengono dal Governo e da alcuni colleghi per una rapida approvazione. Ritiene tuttavia che il parere favorevole del relatore e del sottosegretario Gentile possa essere un primo segnale in attesa di un chiarimento sui dubbi sollevati. Propone infine che il voto sull'emendamento 19.0.100 venga rinviato al giorno successivo.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche tenuto conto della disponibilità del viceministro Bellanova, che sta seguendo la questione dei *call center*, a intervenire alla seduta della Commissione di domani, accede alla propo-

sta di accantonare nuovamente l'emendamento 19.0.100 e i relativi subemendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si dichiara favorevole all'ipotesi da ultimo avanzata dal relatore Tomaselli.

Non essendovi obiezioni, l'emendamento 19.0.100 e i relativi subemendamenti sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 precedentemente accantonati.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita a ritirare gli identici emendamenti 25.12, 25.13 e 25.14, osservando come l'esigenza di anticipare da giugno a gennaio 2017 il termine di decorrenza di alcune disposizioni recate dall'articolo 25, come proposto dagli emendamenti in questione, è venuta meno con il protrarsi dell'esame del disegno di legge in titolo, in ragione del quale l'anticipazione medesima sarebbe anzi, a questo punto, probabilmente fonte di difficoltà attuative.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 25.13.

Gli identici emendamenti 25.12 e 25.14, posti ai voti, sono quindi respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32 precedentemente accantonati.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita la senatrice Pelino a riformulare l'emendamento 32.0.5 (testo 3) in un testo 4, eliminando le parole: «avvengano sempre a regime» e prevedendo che l'indicazione dell'effettivo consumo di acqua nelle fatture avvenga, almeno una volta all'anno, «ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile», sul quale il parere sarebbe favorevole, e la cui eventuale approvazione precluderebbe l'emendamento 32.0.6.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) concorda sulla prima parte della riformulazione proposta, mentre considera preferibile mantenere la formulazione originaria della seconda parte dell'emendamento, che richiede che i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico assicurino che i contatori siano installati in zone accessibili, ai fini della loro lettura. Ricorda come all'emendamento in esame siano state ag-

giunte le firme di numerosi senatori, appartenenti a diversi Gruppi parlamentari.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) insiste per la riformulazione dell'emendamento.

Dopo un intervento della senatrice FUCKSIA (*Misto*), la quale richiama i regolamenti urbanistici che in molti comuni dettano norme in materia, ha la parola il senatore ASTORRE (*PD*), che sostiene l'opportunità della riformulazione suggerita dal relatore, rilevando come sia un onere dell'utente, nel proprio stesso interesse, provvedere a installare e rendere accessibile il contatore al fine di consentire la lettura e quindi la fattura con l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua, fermo restando che se questo è già accessibile debba essere garantita la lettura mediante il sistema di misura a contatore almeno una volta all'anno.

Il presidente MUCCHETTI ritiene condivisibile la riformulazione suggerita dal relatore.

Secondo il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) subordinare la fattura con l'indicazione dell'effettivo consumo alla condizione che la lettura sia «tecnicamente possibile» finisce per depotenziare del tutto la disposizione in commento: egli paventa infatti il rischio, avvalorato dalla sua esperienza personale, che tale circostanza possa essere adotta in via sistematica e pretestuosa per eludere tale obbligo. A suo giudizio quindi occorre confermare la validità dell'autocertificazione e al contempo stabilire l'obbligo, in capo sia all'utente che alle imprese, di accedere comunque al contatore.

Dopo un intervento del senatore SCALIA (*PD*), la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 32.0.5 (testo 3) in un testo 4, secondo quanto suggerito dal relatore.

L'emendamento 32.0.5 (testo 4), pubblicato in allegato, posto ai voti, è quindi approvato, risultando precluso l'emendamento 32.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34 già accantonati.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 34.6 (testo 2) la cui approvazione precluderebbe il successivo emendamento 34.7, nonché sull'emendamento 34.0.18 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

L'emendamento 34.6 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato, restando precluso l'emendamento 34.7.

Gli emendamenti 34.200, 34.0.100 e i relativi subemendamenti sono quindi nuovamente accantonati.

L'emendamento 34.0.18 (testo 2) posto ai voti viene approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede di prorogare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2272, già fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 25 maggio, alle ore 12 di giovedì 9 giugno.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085**Art. 32.****32.0.5 (testo 4)**

PELINO, D'ALÌ, FABBRI, PERRONE, CARIDI, GIROTTI, CASTALDI, SCALIA,
VALDINOSI, FUCSIA, DI BIAGIO, ASTORRE, GALIMBERTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fatturazione acqua)

1. Con propri provvedimenti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile.»

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 24 maggio 2016

Plenaria**230^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra le parti di interesse della Commissione, facendo presente che, a seguito delle modifiche della Camera dei deputati, il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato si compone di ventuno articoli e di due allegati contenenti direttive da recepire con decreto legislativo. Si sofferma quindi sulle parti di competenza della Commissione. L'articolo 3 prevede la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. L'articolo 4 riguarda i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. L'articolo 16 introduce ulteriori principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. L'articolo 17 è stato introdotto nel

corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ove si è proceduto ad inserire nell'allegato B il riferimento alla direttiva 2015/2193/UE, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

La relatrice PUPPATO (*PD*) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice NUGNES (*M5S*) esprime perplessità sulla valorizzazione dei prodotti alimentari invenduti tramite trasformazione energetica per la produzione di biogas e sulla previsione di un eventuale sistema sanzionatorio. Andrebbero inoltre chiariti meglio i criteri che presiedono all'ordine di priorità descritto nel parere.

La senatrice MORONESE (*M5S*) suggerisce di modificare la proposta di parere prevedendo il divieto di pubblicizzare in televisione, nelle fasce protette, alimenti nocivi alla salute e il monitoraggio della filiera agroalimentare per individuare le aree di spreco. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe essere istituito un albo dei donatori e andrebbe previsto un fondo per sostenere le iniziative di riduzione dello spreco alimentare, alternativo al fondo presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), poiché questo è finalizzato alla distribuzione delle derrate agli indigenti.

La relatrice PUPPATO (*PD*) si riserva un approfondimento istruttorio volto a prendere in considerazione le osservazioni delle senatrici Nugnes e Moronese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO invita i relatori sul pacchetto «economia circolare» a redigere il relativo schema di risoluzione in tempo utile a con-

cludere l'esame dei connessi atti comunitari entro la metà del mese di giugno.

Il senatore VACCARI (PD) fa presente che lo schema di risoluzione sarà unico per i cinque atti comunitari e che si sta già procedendo alla sua redazione.

La senatrice PUPPATO (PD) osserva che lo schema di risoluzione trarrà utilità dagli esiti della consultazione pubblica.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 25 maggio 2016, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2290

La 13^a Commissione permanente del Senato,
esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, le azioni di contrasto allo spreco alimentare dovrebbero essere attuate secondo un ordine di priorità che privilegi innanzitutto la prevenzione dello spreco alimentare, quindi il riutilizzo dell'invenduto ancora atto al consumo umano, in forma di donazione o trasformazione, poi la valorizzazione dell'invenduto, destinandolo all'alimentazione animale, la valorizzazione dell'invenduto, utilizzandolo per il compost agricolo e, da ultimo, la valorizzazione dell'invenduto tramite trasformazione energetica per la produzione di biogas;

andrebbe previsto l'obbligo di stipulare una convenzione-tipo che regoli i rapporti tra i distributori di prodotti alimentari e le associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e adeguati per il consumo umano. In tale convenzione-tipo, andrebbe definito un sistema sanzionatorio per le contravvenzioni agli obblighi in essa previsti. Eventuali sanzioni andrebbero altresì previste nel caso in cui produttore o distributore di prodotti alimentari renda dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti;

andrebbe altresì previsto un sistema di agevolazioni fiscali mediante l'impiego del meccanismo del credito d'imposta sui beni donati al fine di consumo umano, evitando che le detrazioni gravino sui Comuni attraverso la tassa sui rifiuti o comunque i beni donati siano imputati nell'eventuale costo per lo smaltimento del rifiuto umido;

al fine di ridurre gli imballaggi non necessari andrebbe riconosciuto ai venditori al dettaglio – per ciascun esercizio commerciale – un credito d'imposta sul costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio;

si sottolinea, infine, la necessità di inserire uno specifico riferimento alla realizzazione e allo svolgimento di programmi didattici, nelle scuole di ogni ordine e grado, sulla lotta allo spreco alimentare.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 24 maggio 2016

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

27^a Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 12,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (n. 294): osservazioni favorevoli.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 24 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
MICHELONI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16,25

INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 24 maggio 2016

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Amici della Zizzi Onlus e dell'Associazione Volontari Capitano Ultimo Onlus

(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte che per l'Associazione Amici della Zizzi Onlus è presente all'odierna audizione il presidente, Riccardo Ripoli. Comunica poi che i rappresentanti dell'Associazione volontari Capitano Ultimo Onlus hanno comunicato l'impossibilità a partecipare all'odierna audizione.

Riccardo RIPOLI, *presidente dell'Associazione Amici della Zizzi Onlus*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Ornella BERTOROTTA (M5S), a più riprese, Rosetta Enza BLUNDO (M5S) e Sandra ZAMPA, *presidente*.

Riccardo RIPOLI, *presidente dell'Associazione Amici della Zizzi Onlus*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 24 maggio 2016

Plenaria
205^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 16.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza

I deputati FERRARA (*SI-SEL*) e GUERINI (*PD*) proseguono nell'illustrazione del documento in titolo formulando osservazioni e proposte. Intervengono il vice presidente ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*), i senatori CASSON (*PD*) e CRIMI (*M5S*) e l'onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 24 maggio 2016

Plenaria

(1^a pomeridiana)

Presidenza del presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

Atto n. 293

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, on. Montroni, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare la prossima settimana.

Dà quindi la parola all'on. Montroni.

Il deputato Daniele MONTRONI (*PD*), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Riassume quindi la storia normativa della conferenza di servizi, nata come modalità

di organizzazione del procedimento amministrativo, intesa ad una valutazione comparativa di più interessi, a fini di coordinamento di poteri e raccordi di competenze. Questa storia è contrassegnata da una notevole stratificazione normativa e da frequenti rivisitazioni dell'istituto, che ne hanno mutato i connotati: da strumento eccezionale e rigorosamente improntato a criterio unanimistico, secondo il disegno della legge n. 241 del 1990, che per prima lo disciplinò come 'ordinario' modulo dell'attività amministrativa, è diventato uno strumento procedimentale ordinario ed in taluni casi obbligatorio, con meccanismi di superamento dei dissensi che in essa siano emersi.

Dopo aver ricordato i due tipi di conferenza di servizi – istruttoria e decisoria – previsti dalla legge, riassume il contenuto dello schema, che consta di 8 articoli, volti ad introdurre alcune innovazioni rispetto all'odierno funzionamento della conferenza di servizi. Le principali modifiche introdotte dall'unico articolo di cui si compone il titolo I, che ridisegna la disciplina generale della conferenza di servizi, sono così sintetizzabili:

la riduzione dei tempi, nonché lo svolgimento con modalità semplificate;

una partecipazione delle amministrazioni statali alla conferenza di servizi tramite un rappresentante unico per tutte, con facoltà per l'amministrazione che sia in disaccordo di formalizzare il proprio parere negativo, non già di incidere sulla volontà del rappresentante unico (salva la richiesta di un intervento in autotutela);

l'inversione dell'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate, prevedendosi che siano queste ultime a doversi muovere per attivare il procedimento di opposizione avverso la decisione presa in sede di conferenza di servizi.

Tali modificazioni sono introdotte mediante novelle che riscrivono gli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 (così l'articolo 1 dello schema).

Seguono, nel titolo II, disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi, in materia di: edilizia (articolo 2); sportello unico per le attività produttive (articolo 3); autorizzazione unica ambientale (articolo 4); valutazione dello studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, e più in generale il corpo delle norme ambientali contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 5); autorizzazione paesaggistica (articolo 6).

Infine lo schema reca una disposizione transitoria, ormai superata – relativa all'affidamento in concessione di lavori pubblici – in attesa si perfezioni il recepimento di direttiva dell'Unione europea sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (articolo 7).

L'ultimo articolo dello schema (articolo 8) contiene una clausola di coordinamento.

Dà quindi conto dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, soffermandosi in particolare su quest'ultimo, che mette in evidenza una questione di fondo già posta dall'attuale presidente *pro tempore* Alessandro Pajno nella sua audizione presso la Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa: la conferenza di servizi, nata per garantire un unico luogo di confronto tra le istituzioni sulle posizioni e gli interessi riguardanti un dato procedimento amministrativo, ha dovuto spesso «supplire alla impossibilità (o talvolta alla incapacità) del regolatore di definire gerarchie di finalità e di interessi, tentando di rimediare a tale mancanza con meccanismi procedurali». Del parere del Consiglio di Stato intende tenere conto nella predisposizione della propria proposta di parere, che si riserva di formulare all'esito del dibattito, anticipando comunque le 4 questioni sulle quali a suo giudizio occorre richiamare l'attenzione del Governo:

prevedere in modo espreso la facoltà del richiedente di partecipare come osservatore alla conferenza preliminare, onde avere pieno accesso ai relativi atti e come attualmente disposto dall'articolo 14-*ter*, comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990;

verificare se la generalizzata procedura di opposizione innanzi al Presidente del consiglio dei ministri da parte delle amministrazioni dissenzienti (articolo 14-*quinqüies*) sia funzionale anche in caso di conferenze di servizi in cui risultano coinvolte solo amministrazioni infraregionali;

introdurre una disciplina transitoria riguardante l'incidenza della nuova disciplina sui procedimenti pendenti;

assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il relatore e nel dare la parola al Sottosegretario Rughetti osserva come il rilievo formulato dal Consiglio di Stato circa la necessità di una semplificazione sostanziale ponga un obiettivo che dà il senso della complessità del sistema, che lo schema cerca comunque di affrontare agendo sulle procedure.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime piena sintonia con il relatore, invitando la Commissione a tenere conto, nella valutazione dello schema, del disegno complessivo della riforma e degli altri atti di attuazione in corso di approvazione, a partire dallo schema di decreto legislativo riguardante la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio assenso. Sintetizza quindi gli obiettivi di semplificazione perseguiti con lo schema in esame, concentrandosi sulla individuazione di un unico rappresentante in conferenza per tutte le amministrazioni statali e sulla procedura di opposizione in sede di Consiglio dei ministri, la cui solennità è volta a limitarne il ricorso ai casi più significativi. Si augura che le misure previste facilitino i rapporti tra le Amministrazioni, per consentire un più agile percorso della conferenza di servizi.

Bruno TABACCI, *presidente*, giudica corrette e positive le considerazioni del Sottosegretario Rughetti, invitando il relatore a formulare la propria proposta di parere raccordandosi con il Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), sui temi della semplificazione dell'amministrazione universitaria

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 14,25 alle ore 15,05.